

Class: 14.v,12,sfa9/2018,a/001

Organismo Pagatore  
ARPEA  
Via Bogino 23- Torino

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N.3**

**Ai Produttori interessati**

**Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI**

**Oggetto:** Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 - **Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica.**

**Il direttore**

**Enrico Zola**

*Firmato digitalmente*



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

# **REGIME UNICO DI PAGAMENTO**

## **REG. 1307/2013**

### **Istruzioni operative Controlli in istruttoria Anomalie 2015-2020**

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Note</b>	<b>Revisione</b>	<b>Approvazione</b>
<b>V.1</b>	<b>11/04/2018</b>	<b>Aggiornamento per la campagna 2017</b>	<b>Sarah Caposio</b>	<b>Silvio Pellegrino</b>
<b>V.2</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>Aggiornamento per la campagna 2018</b>	<b>Sarah Caposio</b>	<b>Silvio Pellegrino</b>



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

<b>1. SOMMARIO</b>	
• <b>2. INTRODUZIONE</b> .....	<b>7</b>
• <b>3. DEFINIZIONI UTILI</b> .....	<b>7</b>
• <b>4. FASCICOLO AZIENDALE</b> .....	<b>8</b>
• <b>5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI</b> .....	<b>8</b>
○ <b>5.1 Controlli fase di assegnazione dei diritti all'aiuto</b> .....	<b>10</b>
○ <b>5.2 Controlli in istruttoria piccoli agricoltori</b> .....	<b>10</b>
○ <b>5.3 Controlli in istruttoria giovani agricoltori</b> .....	<b>10</b>
• <b>6. COMPENSAZIONI E CALCOLO DEL PREMIO</b> .....	<b>17</b>
• <b>7. ESITO PER GRUPPO CULTURA</b> .....	<b>18</b>
• <b>8. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE</b> .....	<b>20</b>
○ <b>8.1 Termini di presentazione delle istanze</b> .....	<b>20</b>
○ <b>8.2 Domanda iniziale e di modifica</b> .....	<b>20</b>
• <b>9. Comunicazione di Cambio Beneficiario ai sensi dell'artt. 4 reg. 640-2014 art. 8 reg. 809-2014</b>	<b>21</b>
• <b>10. AGRICOLTORE IN ATTIVITA'</b> .....	<b>24</b>
• <b>11. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA</b> .....	<b>24</b>
• <b>12. TITOLARITÀ DELLA CONDUZIONE</b> .....	<b>25</b>
• <b>13. ESTRATTI A CAMPIONE</b> .....	<b>27</b>
• <b>14. ANOMALIE TERRITORIALI CORREGGIBILI DAL CAA</b> .....	<b>28</b>
• <b>15. ANOMALIE TERRITORIALI CORREGGIBILI DAL BO</b> .....	<b>30</b>
• <b>16. ISTRUTTORIA DOMANDA GRAFICA</b> .....	<b>33</b>
○ <b>16.1 Definizioni</b> .....	<b>34</b>



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

○	<b>16.2 Contenuti della domanda grafica.....</b>	<b>34</b>
○	<b>16.3 Istruttoria grafica.....</b>	<b>35</b>
▪	<b>16.3.1 Gestione dei superi .....</b>	<b>35</b>
▪	<b>16.3.2 Riscontro ammissibilità da fotointerpretazione .....</b>	<b>36</b>
▪	<b>16.3.3 Superfici “Extra” rispetto alla validazione di riferimento .....</b>	<b>38</b>
▪	<b>16.3.4 Presenza di superi grafici e risoluzione per rinuncia .....</b>	<b>38</b>
▪	<b>16.3.5 Anomalie amministrative e decurtazioni .....</b>	<b>40</b>
○	<b>16.4 Griglia delle anomalie grafiche e correttiva.....</b>	<b>40</b>
●	<b>17. ANOMALIE SUPERFICI PER LE AZIENDE ESTRATTE A CAMPIONE .....</b>	<b>41</b>
●	<b>18. SUPERO ALL’INTERNO DI UNA STESSA DOMANDA.....</b>	<b>44</b>
●	<b>19. ARTICOLO 15 DEL 640/2014 - ECCEZIONI ALL’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE ESCLUSIONI.....</b>	<b>44</b>
●	<b>20. AMMISSIBILITÀ DEI TITOLI .....</b>	<b>45</b>
○	<b>20.1 Prati permanenti e pascoli .....</b>	<b>45</b>
○	<b>20.2 Catalogo Prati e Pascoli.....</b>	<b>46</b>
○	<b>20.3 Sfalcio .....</b>	<b>47</b>
○	<b>20.4 Pascolamento.....</b>	<b>49</b>
▪	<b>20.4.1 Deroghe applicate in Piemonte .....</b>	<b>49</b>
▪	<b>20.4.1.1 Carico uba/ha/anno .....</b>	<b>49</b>
▪	<b>20.4.1.2 Usi e consuetudini locali (guardiania) .....</b>	<b>52</b>
○	<b>20.5 Verifica delle informazioni desunte dalla BDN .....</b>	<b>54</b>
○	<b>20.6 Altre operazioni colturali .....</b>	<b>54</b>
○	<b>20.7 Schermata “pascoli” per visualizzazione dati a sistema .....</b>	<b>55</b>
○	<b>20.8 Anomalie.....</b>	<b>56</b>



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

▪ PA-01 particelle con attività "pascolo" e "Altre attività" cioè altre operazioni colturali volte al miglioramento.....	57
▪ PAS-02 Pascolo con carico standard .....	57
▪ PAS-03 Pascolo con carico in deroga .....	58
▪ PAS-04 stalla non attiva.....	58
▪ PAS-05 codice pascolo non valido .....	58
▪ PAS-06 nessuna consistenza al pascolo BDN.....	58
▪ PAS-07 periodo di pascolamento inferiore a 60 gg.....	58
▪ PAS-08 carico UBA consistenza media stalla non rispettato .....	59
▪ PAS-09 carico UBA pascolo capi propri non rispettato .....	59
▪ PA-10 Carico UBA pascolo capi in guardiania non rispettato .....	59
▪ PA-11 Responsabile in alpe.....	60
▪ PA-12 Controllo consistenza allevamento con esito positivo.....	60
▪ PA-13 Carico UBA pascolo soddisfatto con capi propri.....	60
▪ PA-14 Particelle fuori regione .....	61
▪ P63-66 Carico UBA non rispettato e P63-77 Mancato sfalcio.....	61
▪ PAS-15 -particelle a controllo usi del suolo.....	61
▪ PA-16 controllo consistenza pascolo terzi .....	61
▪ P63-55 pratica di mantenimento sfalcio senza documentazione giustificativa ....	61
▪ P63-56 Pratiche a pascolo magro con pratica mantenimento nessuna pratica ....	62
• 21. CALCOLO ESITO GREENING .....	62
○ 21.1 CALCOLO ESITO FINO ALLA CAMPAGNA 2017 .....	62
○ 21.2 CALCOLO ESITO A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2018 .....	68
○ 21.3 CALCOLO DELLE SANZIONI.....	73



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

• 22. CONTROLLI TRA DU E PSR:POSSIBILI INCOMPATIBILITA' .....	74
○ 22.1 Supero di conduzione e ammissibilità con i Piani di Sviluppo Rurale .....	74
○ 22.2 Inammissibilità delle superfici: destinazioni d'uso incompatibili o destinazioni d'uso diverse.....	75
• 23. DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO.....	76
• 24.ART. 32 LETTERA B) DEL REG (CE) 1307/2013: ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO PER ETTARO AMMISSIBILE .....	76
• 25. CONTROLLI PREMI ACCOPPIATI ART. 52 PER SUPERFICIE.....	77
• 26. AZIENDA SOSPESA CON POSSIBILI RECUPERI DA REFRESH.....	80
• 27. CONTO CORRENTE ESTINTO IN ANAGRAFE .....	81
• 28. PRESENZA DELL'AZIENDA IN ANAGRAFE TRIBUTARIA .....	82
• 29. CONTROLLI ISTRUTTORI ZOOTECCIA .....	83
○ 29.1 Calcolo del premio zootecnia bovini campagna 2018 e seguenti .....	84
○ 29.2 Calcolo del premio zootecnia ovicaprini.....	86
○ 29.3 Domanda latte campagna 2018 e seguenti .....	87
○ 29.4 Procedura "Gestione di casi particolari nell'ambito delle misure zootecniche nell'ambito del sostegno accoppiato" dalla campagna 2018 .....	88
○ 29.5 Scadenze .....	88
• 30. PRODUZIONE CANAPA.....	89
• 31. DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (DAR) .....	90
• 32. RIFERIMENTI NORMATIVI E ALLEGATI .....	101

## 2. INTRODUZIONE

Viene di seguito definito l'iter per la correzione delle anomalie delle domande presentate attraverso il SIAP che costituisce parte integrante del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) di cui al capo 2, titolo V del Reg.(UE) 1306/2016.

Le anomalie derivano da:

1. incoerenze tra i dati dichiarativi presenti nella Domanda Unica e le seguenti banche dati certificate:
  - **Sistema informativo geografico (G.I.S.)** che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000;
  - **La Banca Dati Nazionale degli allevamenti bovini (BDN)** che è gestita dal Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise tramite applicativo web;
  - **Anagrafe tributaria;**
  - **SISTER** Banca dati del catasto;
  - **Banche Dati delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;**
2. mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale da parte dei beneficiari nella compilazione della domanda unica.

Questo manuale ha la finalità di descrivere le anomalie generate durante il processo di istruttoria e le rispettive azioni correttive.

Le risultanze dei controlli possono generare anomalie **bloccanti** o dare origine a **segnalazioni** (Warning).

I controlli vengono eseguiti nelle seguenti fasi:

- presentazione della domanda,
- in fase di istruttoria
- e in lista di pagamento.

Tutte le domande per le quali risulteranno presenti anomalie bloccanti, se correggibili, dovranno essere assegnate in correzione ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) qualora il beneficiario abbia conferito mandato al CAA.

Nel caso il beneficiario abbia trasferito il mandato ad un CAA diverso da quello con il quale ha presentato la DU, la risoluzione delle anomalie sarà di competenza del nuovo CAA, avendo egli solo accesso al fascicolo del produttore.

Qualora il beneficiario abbia provveduto alla presentazione della domanda autonomamente dovrà interfacciarsi direttamente con Arpea.

Talune anomalie sono correggibili solo da Arpea, Organismo Pagatore della Regione Piemonte (Opr) tramite istruttoria aggiuntiva. Arpea si avvale di un Back Office per poter risolvere le anomalie territoriali.

## 3. DEFINIZIONI UTILI

- **Superficie determinata:** la superficie accertata dopo gli esiti dei controlli amministrativi ed oggettivi;

- **Superficie ammissibile:** la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;
- **Penalità:** importo dell'aiuto penalizzato in seguito al rilevazione di uno scostamento tra la superficie/UBA dichiarati in DU e quanto riscontrato in fase di controllo, secondo quanto indicato negli artt. 19 e seguenti del Reg (CE) 640/2014.

#### 4. FASCICOLO AZIENDALE

Il beneficiario che presenta una domanda unica deve validare il Fascicolo aziendale sull'applicativo RPU ove sono raccolte tutte le informazioni dell'azienda agricola ivi compreso il piano di utilizzazione della campagna in corso, conformemente alle disposizioni vigenti. I dati informatici del fascicolo validato vengono inoltrati a SIAN aggiornando il Fascicolo aziendale. Agea Coordinamento esegue controlli di congruenza tra Fascicolo aziendale e domanda unica attraverso le seguenti anomalie:

Codice	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Penalità	Tipologia dell'intervento correggibile
C80-1	Ws - fascicolo non presente per il soggetto comunicato	Segnalazione	OC	no	Istruttoria Arpea
C81-1	WS - Soggetto Comunicato Appartenente ad Altro OP	Blocca il pagamento della domanda	OC	si	Istruttoria Arpea
C82-1	Ws - particella non dichiarata nella consistenza territoriale	Segnalazione	OC	no	Istruttoria Arpea

#### 5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

In relazione alle anomalie amministrative riscontrate nell'istanza, i controlli amministrativi possono essere suddivisi in:

- controlli amministrativi organismo di coordinamento (oc)
- controlli amministrativi organismo pagatore (Opr).

Sono previsti i seguenti controlli:

- sui titoli all'aiuto dichiarati e sulle particelle agricole riportate in domanda, al fine di evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta nella stessa campagna a produttori diversi o per regimi di aiuto non compatibili (o );
- relativi ai titoli all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accettarne l'ammissibilità all'aiuto (o );
- sulle particelle agricole dichiarate nella domanda unica, al fine di accertarne l'esistenza e la congruenza rispetto ai dati presenti al catasto (o );
- sui titoli all'aiuto e la superficie determinata, allo scopo di accertare che ai titoli corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'art.32 paragrafo da 2 a 6 del Reg. 1307/2013 (o );

- sui capi bovini e ovicaprini ammissibili a premio tramite la banca dati dei bovini, al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta nell'ambito di una campagna (o );
- relativi al corretto adempimento degli obblighi derivanti da specifici regimi d'intervento(o ).

Le anomalie presenti sulla domanda di aiuto sono definite:

- correggibili su RPU quando il CAA attiva una procedura sul SIAP spegnendo l'anomalia (es: inserimento di un documento giustificativo)
- non correggibili quando la normativa non prevede la possibilità di correzione dei dati
- correggibili dal Back Office (BO): il CAA effettua una segnalazione su un sistema di liste e il BO di conseguenza lavora le particelle.

Nelle tabelle riportate per ogni paragrafo e specifiche per anomalia viene indicato lo stato dell'anomalia. Per specifiche e puntuali esigenze istruttorie, l'Organismo Pagatore (Opr) può disporre il blocco puntuale di pratiche utilizzando la seguente anomalia:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Penalità	Tipologia dell'intervento correggibile
A01	1	Azienda sospesa su disposizioni Opr	Blocco della domanda	Opr	SI	No

Il Dm 18-11-2014 (art. 7 paragrafo 3) stabilisce che la dimensione minima per del regime di aiuto di base è di **cinquemila metri quadrati**; le verifica che la somma delle superfici abbinata all'intervento 026 sia maggiore o uguale a cinquemila metri quadrati è effettuato dal controllo **PU68** (Verifica che la somma delle superfici abbinata agli interventi sotto lo 026 sia maggiore o uguale A 5000 mq).

Lo stesso DM (art. 19 comma 5) stabilisce che la somma di premi a superficie di cui all'art.52 del reg. 1307-2013 (regime accoppiato), devono essere almeno pari a **cinquemila metri quadri**; il controllo effettuato è **PU069** (Verifica che la somma delle superfici abbinata agli interventi sotto il gruppo 009 (122-123-124-125-126-127-128-129-132-138) sia maggiore o uguale A 5000 mq).

Entrambi i controlli non sono correggibili dai CAA.

Per gli importi Regime di pagamento di base oltre i 150.000, per specifiche esigenze istruttorie, ed anche in attesa dell'acquisizione della documentazione giustificativa completa, come indicato nella Circolare Agea Prot. N. ACIU.2016.122 del primo marzo 2016, viene generato a sistema il controllo **A01-CAP**, azienda sospesa su disposizioni OPR, con impatto su tutta la domanda, non correggibile dal CAA.

Negli anni in cui la Commissione Europea autorizza pagamenti comunitari in fase di anticipo (prima del 1 dicembre dell'anno n), viene effettuato un controllo di blocco istruttorio che verifica l'esecuzione di un solo pagamento per azienda (**ANT01**).

### 5.1 Controlli fase di assegnazione dei diritti all'aiuto

Nella fase di assegnazione dei diritti all'aiuto sono stati eseguiti sul sistema RPU i controlli come da tabella seguente:

ID_CONTROLLO	DESCRIZIONE	IMPATTO controllo	Correggibile da CAA
A01TE	Azienda sospesa su disposizioni Opr - Portafoglio titoli non allineato	Tutta la domanda	Non correggibile
A1CED	Azienda sospesa su disposizioni Opr - Articolo 20/21 o Trasferimento titoli	Tutta la domanda	Non correggibile
A1TIT	Azienda sospesa su disposizioni Opr - Titoli	Tutta la domanda	Non correggibile
A01026	026 bloccato per ricalcoli in corso sui titoli	Titoli	Non correggibile
A01DAR	Azienda sospesa su disposizioni Opr – Titoli da riserva	Tutta la domanda	Non correggibile

### 5.2 Controlli in istruttoria piccoli agricoltori

**A01PIC** Azienda sospesa su disposizioni OPR blocca tutta la domanda in attesa del completamento dell'istruttoria della domanda ; non è correggibile da parte dei CAA.

### 5.3 Controlli in istruttoria giovani agricoltori

- **Controllo GAC01:** Controllo di Agea Coordinamento che rileva la presenza di soggetti che hanno richiesto l'accesso al premio giovani agricoltori, con domanda unica presso diversi Organismi Pagatori. Non è correggibile dai CAA.
- **Controllo GIO09:** L'istruttoria viene fatta in seguito a scarichi di dati dalla banca dati delle Camere di Commercio. Per le:
  - o Ditte individuali: vengono forniti scarichi dei beneficiari e delle relative P.IVA con codice Ateco 01
  - o Per le società: vengono forniti scarichi delle date inizio ruolo del soggetto richiedente il premio. Le date delle cariche che possono essere prese in considerazione sono in relazione alla forma giuridica della società richiedente.

FORME GIURIDICHE	CARICHE POSSIBILI: CIRCOLARE Agea 142 DEL 20 /03/2015	ULTERIORE VERIFICA
società semplice	socio	
	socio d'opera	
Società in accomandita semplice	accomandatario	
	accomandante	>50% CAPITALE SOCIALE
Società per azioni; società a responsabilità limitata	Presidente del Cda	
	Rappresentante legale	
	amministratore unico	
	socio	>50% CAPITALE SOCIALE
	socio amministratore	>50% CAPITALE SOCIALE
società cooperative	componente il consiglio di amministrazione	VERIFICA CHE IL GIOVANE SIA ANCHE SOCIO VISIONANDO LA COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

## 1) Controllo insediamento: art. 50 paragrafo 2 lettera a del Reg. UE 1307/2013

### 1.a. Il giovane si insedia per la prima volta in una azienda agricola:

- Ditte individuali:

1/01/(anno campagna)<data p.iva ateco 01<data presentazione prima du campagna in corso

- **Società:**

1/01/(anno campagna)<Data inizio carica<data presentazione prima du campagna in corso

**1.b. Il giovane si deve essere insediato nei 5 anni campagna che precedono la prima presentazione di una du nell'ambito dell'RPB**

- **Ditte individuali:**

1/01/(5 anni precedenti)<data p.iva<data presentazione prima du nell'RPB

- **Società:**

1/01/(5 anni precedenti)<Data inizio carica<data presentazione prima du nell'RPB

I controlli 1.a e 1.b sono entrambi da eseguire ma basta che uno dei due sia positivo per rispettare il requisito dell'insediamento

**2) Primo insediamento:**

Verifica che il giovane non sia presente precedentemente alla data prima partita iva (nelle ditte individuali) o alla data inizio ruolo (nelle società) in un'altra ditta individuale o in un'altra società con codice ateco 01 e con un ruolo di controllo e cioè sempre quelli in tabella.

**3) Controllo pagamento o meno della Campagna e 5 anni di pagamento massimi:**

Controllo 5 anni massimi pagabili detratti gli anni che intercorrono tra la presentazione della prima DU con la richiesta a premio e la data apertura della partita iva agricola (o per le società data inizio ruolo+1)

Agli anni massimi pagabili ottenuti si sottraggono gli anni già passati (con richiesta a premio) e si verifica se il premio nella campagna è pagabile

**Ditte individuali**

Anni pagabili = 5 anni –(data presentazione du con premio 300- (data apertura partita iva agricola +1)

La campagna è pagabile? = 5 - (anni trascorsi con la richiesta a premio 300) >= 1 premio pagabile (se no non pagabile)

**Società:**

Anni pagabili = 5 anni –(data presentazione du con premio 300- (data inizio ruolo nelle società+1)

La campagna è pagabile? = 5 - (anni trascorsi con la richiesta a premio 300) >= 1 premio pagabile (se no non pagabile)

4) Controllo del ruolo: il giovane nelle società deve avere un ruolo di controllo e cioè delle cariche diverse a seconda della forma giuridica (sempre quelle in tabella in base alla forma giuridica) e non ha nessun ruolo tra quelli in tabella deve accendersi l'anomalia.

#### **A01-GIO Azienda sospesa su disposizioni Opr - Premio Giovani**

Controllo bloccante con effetto su tutta la domanda, utilizzato per le aziende che richiedono premio giovani agricoltori per i quali è presente una domanda di accesso alla riserva in stato in istruttoria.

Il controllo è mantenuto attivo sino al momento del completamento dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva. Controllo non correggibile per i CAA.

#### **Dalla Domanda unica di pagamento 2018 viene attuato il Regolamento omnibus Reg. (UE) n. 2017/2393**

La circolare 99290 del 20/12/2018 consolida in un unico testo la disciplina del giovane agricoltore contenuta principalmente nelle circolari AGEA prot. n. 142 del 20 marzo 2015, prot. n. 427 del 29 settembre 2015, prot. n. 2506 del 16 maggio 2016, prot. n. 49227 e prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018, sostituendole integralmente per la materia giovane agricoltore.

***Il requisito di giovane agricoltore deve essere posseduto dal richiedente l'aiuto al momento della presentazione della propria domanda unica di pagamento e mantenuto almeno fino al termine dell'anno di domanda.***

**Definizione del giovane agricoltore:** l'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

- a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013
- E**
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

Ai fini del controllo dell'insediamento di cui alla precedente lettera a), si verifica, quindi, il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei cinque anni precedenti l'anno di presentazione della domanda del premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

In caso di ditta individuale, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01).

In caso di persona giuridica, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data in cui il soggetto "giovane" entra a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società.

Sempre in relazione al requisito di cui alla precedente lettera a), i Servizi della Commissione, con nota Ares (2017) 3865027 del 2 agosto 2017, hanno precisato che un soggetto "giovane" può essere tale e attribuire la

qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto "giovane" rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica), il premio è erogabile una sola volta e precisamente in favore dell'azienda agricola nella quale il soggetto "giovane" risulta essersi insediato per la prima volta. Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto "giovane" non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un'altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" o viceversa.

Con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni di cui all'art. 50, paragrafo 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, si precisa che lo stesso deve essere posseduto dall'agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell'anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Con riferimento al pagamento del premio giovane, ricorrendone tutti gli altri requisiti, l'agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di cinque anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni d'età.

Nel caso delle persone giuridiche, l'art. 49 del Reg. (UE) n. 639/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 2016/141, stabilisce che il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane agricoltore ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori.

Ai fini della verifica che il giovane agricoltore eserciti un controllo effettivo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, i Servizi della Commissione, anche nell'ambito delle risultanze dell'esito dell'audit svolto in materia nel mese di dicembre 2017, hanno ribadito che il controllo in questione deve essere eseguito considerando i seguenti elementi:

1. Il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale;
2. Il giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica;
3. Il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica.

Tali principi devono essere applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.

Pertanto, la verifica del controllo della società da parte del giovane agricoltore è eseguita secondo i criteri sotto riportati:

#### 1. SOCIETA' DI CAPITALI

a) Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (Srl)

• Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:

a. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale **E** che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale.

b. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% **E** riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali:

- i. Amministratore unico;
- ii. Amministratore delegato;
- iii. Presidente del CdA.

b) Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)

- Esercita il controllo qualunque socio amministratore.

c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)

- Esercita il controllo il soggetto che rientra nella seguente condizione:

i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale.

## 2. SOCIETA' DI PERSONE

a) Società semplice (s.s.)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

b) Società in nome collettivo (snc)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

c) Società in accomandita semplice (s.a.s.)

- Esercita il controllo colui che rientra nella seguente condizione:

i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

**Pagamento del premio per il giovane agricoltore:** è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto e richiesta dello stesso nella domanda unica di pagamento.

Ai sensi dell'art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'importo del pagamento per il giovane agricoltore è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari.

Inoltre, l'art. 50, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2017/2393, stabilisce che il pagamento per il giovane agricoltore è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a). Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento del premio per il giovane agricoltore in relazione a domande anteriori all'anno di domanda 2018.

A seguito della suddetta modifica normativa, pertanto, si precisa che:

- Ai fini del calcolo del numero degli anni per i quali si ha diritto a ricevere il pagamento, non si considerano più gli eventuali anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per il giovane agricoltore;
- Coloro che hanno cessato di ricevere il pagamento in questione in ragione della formulazione originaria della norma, potranno ricominciare a percepirlo per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore;

I pagamenti non erogati nelle precedenti campagne per il decorso dei cinque anni massimi di pagamento calcolati secondo la formulazione originaria della norma non possono essere erogati, atteso che la modifica normativa in questione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

Si riporta, di seguito, un **esempio** esplicativo.

- In applicazione della formulazione originaria dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per il premio giovane agricoltore è concesso per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto in questione
- **2010**: insediamento del giovane agricoltore
- **2015**: prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore e pagamento del premio
- **2016**: pagamento per il premio giovane agricoltore non eseguito
- **2017**: pagamento per il premio giovane agricoltore non eseguito

In applicazione della nuova formulazione dell'art. 50, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per il premio giovane agricoltore è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore. Pertanto, il quinquennio decorre dall'anno 2015 e non più dall'anno 2010 ed è possibile riprendere i pagamenti del premio. Conseguentemente:

- **2018**: pagamento per il premio giovane agricoltore
- **2019**: pagamento per il premio giovane agricoltore (ultimo anno del quinquennio 2015 – 2019)

Non è possibile erogare i pagamenti non eseguiti per le campagne 2016 e 2017 poiché la modifica normativa entra in vigore dal 1° gennaio 2018.

Con riferimento al pagamento del premio in favore delle persone giuridiche ed in particolare al requisito del controllo durevole del soggetto "giovane", l'art. 49 del Reg. (UE) n. 639/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 2016/141, prevede, tra le altre, la seguente condizione di ammissibilità:

un giovane agricoltore ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari **in ogni anno** per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il o i giovani agricoltori, **in ogni anno** per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori, devono essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori.

L'art. 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce, inoltre, che il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori non è più concesso se tutti i giovani agricoltori che soddisfano i criteri di cui al punto precedente hanno cessato di esercitare il controllo sulla persona giuridica.

Alla luce del quadro normativo sopra descritto, il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane o i giovani che attribuiscono la qualifica alla persona giuridica **nel primo anno di richiesta di premio giovane continuano ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo**. A tale riguardo, infatti, i Servizi della Commissione, con nota Ares (2016)5927134 del 14 ottobre 2016, hanno precisato che qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale e al posto del soggetto che ha dato il requisito di "giovane" alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio subentra un nuovo soggetto "giovane" (non presente nel primo anno di richiesta del premio), la società non ha più diritto a percepire il pagamento del premio per il giovane agricoltore.

**Controlli:** i controlli amministrativi sono eseguiti per mezzo di strumenti informatici sul 100% delle domande di richiesta del premio giovane agricoltore e sul 100% delle domande di accesso alla riserva nazionale con la

fattispecie “giovane agricoltore”. A tali controlli si aggiungono i controlli documentali su almeno il 5% delle domande presentate, conteggiando a tal fine sia le richieste del premio giovane che le richieste di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.

In particolare, il controllo documentale da eseguirsi tramite visura camerale, anche storica, verifica che:

- il soggetto “giovane” eserciti il controllo effettivo della società, secondo i parametri sopra descritti, distinti per tipologia societaria;
- il soggetto “giovane” eserciti il controllo duraturo della persona giuridica, secondo i principi sopra descritti;
- la data di primo insediamento del soggetto “giovane” dell’azienda che ha presentato la prima domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore o la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”, per verificare il rispetto dei requisiti relativi all’insediamento.

In caso di esito negativo dei controlli documentali, si procede all’eventuale recupero dei premi già erogati. Inoltre, il mancato rispetto delle condizioni come sopra indicate determina l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 21 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione della clausola di cui all’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 in caso di creazione artificiosa delle condizioni per l’ottenimento di contributi.

	CAMPAGNA	DESCRIZIONE
<b>GIO-11</b>	<b>DAL 2018</b>	Anomalia verifica istruttoria SIAN
<b>GIO-9</b>	<b>DAL 2018</b>	Assenza controllo di potere ordinario nella gestione da parte del giovane o assenza requisito primo insediamento

## 6. COMPENSAZIONI E CALCOLO DEL PREMIO

Le regole di compensazione nell’ambito di ciascun regime di intervento sono inserite nella tabella seguente.

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all’interno dell’intervento	Compatibilità con altri interventi

026	Destinazioni ammissibili al regime di base	<p>Compensazione tra tutte le particelle non a pascolo magro con occupazione del suolo ammissibile all'aiuto di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminativi;</li> <li>• Coltivazioni permanenti (impianti arborei ed altre coltivazioni permanenti)</li> <li>• Prati permanenti dichiarato seminativo non avvicendato per oltre 5 anni</li> </ul> <p>Le superfici ammissibili delle particelle a Prati permanenti (così come definiti dall'art. 4 (1) (h), del regolamento (UE) n. 1307/2013), eccettuati i seminativi non avvicendati e compresi i pascoli magri, purché soddisfacenti i criteri minimi di mantenimento, sono compensabili esclusivamente tra di loro nel rispetto delle eventuali tare rilevate.</p>	TUTTI
077	Destinazioni non ammissibili al regime di base perché non mantenute (data di riferimento: 15 maggio)	Concorrono all'attribuzione dei titoli se riscontrate come mantenute	Solo col regime di base
037	Superficie a canapa	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto canapa	Solo col regime di base
122	Premio specifico alla soia (In Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia Ed Emilia Romagna) (art. 23(1))	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto soia	Solo col regime di base
123	Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti proteaginose, leguminose da granella	Solo col regime di base

## 7. ESITO PER GRUPPO CULTURA

Il Reg. CE 640/2014 artt.17 e seguenti prevede che il pagamento degli aiuti basati sulla superficie sia subordinato all'esito del Gruppo Cultura.

Nella tabella seguente si riportano gli effetti per il Gruppo Cultura titoli 026, per il premio giovani agricoltori, piccoli agricoltori.



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

ESITO per GC	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0-3)% e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata
In tolleranza	(> 3% e > 2 ha e <= 10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Importo relativo alla superficie determinata meno una volta e mezza la differenza riscontrata.</li> <li>- Se al beneficiario non è ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa a seguito della sovradichiarazione delle superfici, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata</li> <li>- Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta e un'altra sanzione amministrativa, deve essere irrogata nei suoi confronti per un anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo dalla riduzione di cui ha usufruito in precedenza</li> </ul>
Fuori tolleranza		<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'applicazione della sanzione amministrativa non può superare il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.</li> <li>- Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolate in base ai paragrafi 1-2-3 dell'art. 19BIS reg. 640-2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</li> </ul>

Nella tabella seguente si riportano gli effetti per i GC premi accoppiati superfici 122 123 124 125 126 127 128 129 132 138

ESITO per GC	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0-3)% e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata
In tolleranza	(0-3)% e > 2ha (3-20)%	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	>20%	Esclusione del pagamento del GC
	>50%	L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la determinata. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 reg. 640-2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <a href="#">(10)</a> , il saldo restante è azzerato

## 8. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

### 8.1 Termini di presentazione delle istanze

La verifica della correttezza dei termini di deposito dell'istanza segue le regole dettate dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

I giorni lavorativi da prendere in considerazione sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati (articolo 2, comma 2).

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo (articolo 3, comma 1).

Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo (articolo 3, comma 4).

### 8.2 Domanda iniziale e di modifica

Ai sensi dell'art. 13 del reg. (CE) 640/2014 il ritardato deposito della domanda iniziale e di modifica produce una decurtazione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine di tolleranza previsto, sono irricevibili.

Le domande di revoca parziale pervenute successivamente alla comunicazione da parte di OPR all'agricoltore di eventuali irregolarità della domanda unica o della intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Su ciascuna domanda che soddisfa questo controllo è impostata la seguente anomalia.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Intervento bloccato	Responsabile (OP; OC)	Penalità	Tipologia dell'intervento o correggibile
F05	1	Data di ricezione della domanda successiva al termine di presentazione	Segnalazione: decurtazione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (fino a 25 gg di calendario)	Tutti	OP	SI	Non correggibile

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda unica di pagamento con richiesta di accesso alla riserva nazionale oltre i termini per la presentazione delle domande iniziali e di modifica, produce una decurtazione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo da versare all'agricoltore come corrispettivo dei diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Intervento bloccato	Responsabile (OP; OC)	Penalità	Tipologia dell'intervento correggibile
RIT	2	Data di ricezione della domanda unica di pagamento con richiesta di assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale successiva al termine di presentazione	Segnalazione: decurtazione dell'3% per ogni giorno lavorativo di ritardo (fino a 25 gg di calendario) dell'importo Titolo III generato dai titoli assegnati dalla riserva nazionale nell'anno campagna	Tutti	OP	SI	Non correggibile

## 9. Comunicazione di Cambio Beneficiario ai sensi dell'artt. 4 reg. 640-2014 art. 8 reg. 809-2014

La procedura per la presentazione delle domande di modifica del beneficiario ai sensi dell' art. 4 Reg. UE 2014/640 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) e dell'art. 8 Reg. UE 2014/809 (Cessione di aziende) prevede due fasi:

- La domanda " Comunicazione di Cambio Beneficiario" deve essere compilata e trasmessa sul sistema informatico RPU.
- La domanda compilata su RPU deve essere stampata, sottoscritta dal beneficiario e dal responsabile del CAA che ha trasmesso la domanda e inviata con la documentazione giustificativa necessaria a mezzo PEC all'indirizzo: [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it) .

Arpea procederà alla valutazione sull'accoglimento (validazione) o meno (rifiuto) dell'istanza, richiedendo se necessario integrazioni documentali ai beneficiari.

Per le aziende che richiedono il "Premio Zootecnica ex art. 52", oltre che la documentazione di cui sopra, è necessario procedere alla compilazione dell'Allegato 1 – "modello Richiesta Istanza Passaggi Aziendali " della procedura "Gestione di casi particolari nell'ambito delle misure zootecniche nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 campagna 2018 e seguenti".


Si precisa che, qualora la documentazione determinante ai fine della validazione venga caricata sul fascicolo aziendale presente sul sistema informatico Anagrafe Agricola del Piemonte, è comunque necessario trasmettere la Comunicazione tramite PEC, ed inserire nel testo della stessa l'indicazione di quali documenti sono stati caricati a sistema.

Per tutte le domande art. 4 e 8 in attesa di validazione è impostata la seguente segnalazione:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità				Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	
COM1	1	Presenza di comunicazione di cambio beneficiario (4 reg. 640-2014 art. 8 reg. 809-2014) non ancora validata da opr	Blocco della domanda di modifica 4 reg. 640-2014 art. 8 reg. 809-2014 e tutte le domande ad essa collegata fino alla validazione di OPR	OP	Tutti	Tutti	Tutti		NO

Sia la comunicazioni art. 4 reg. 640-2014 art. 8 reg. 809-2014 sono semplici surrogazioni al pagamento. Non devono essere considerate multiple, o non compatibili, le comunicazioni art. 4 reg. 640-2014 art. 8 reg. 809-2014 in presenza di altre richieste di aiuto già presentate dagli stessi richiedenti. Per tal ragione è possibile che un cessionario, già titolare di una domanda unica da lui presentate, acquisisca la titolarità di una seconda in ragione di acquisizione aziendale.

L'istruttoria, specificatamente per quanto attiene le richieste ex. Art. 8 del Reg(UE) 809-2014, si baserà sul flusso procedurale riportato nel seguente diagramma:



**Modalità di risoluzione:** terminata l'istruttoria, l'OPR sbloccherà l'anomalia e provvederà a surrogare il pagamento.

## 10. AGRICOLTORE IN ATTIVITA'

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare Agea prot.n.121 del 1 marzo 2016 e ss.mm.ii.

**A decorrere dal 01 gennaio 2018, la verifica del requisito di agricoltore in attività viene effettuata con le modalità descritte nella circolare AGEA Coordinamento prot.n. 0049236 del 08 giugno 2018.**

In base alle verifiche sulle banche dati disponibili per il SIAN ed alle attività istruttorie puntuali è verificata la condizione di agricoltore in attività, ed in caso di assenza del requisito vengono attivati a sistema i seguenti controlli:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (Op; Oc)	Applicabilità				Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	
AA	01	Azienda sospesa su disposizioni Opr - Agricoltore non attivo	Blocco della domanda	OP	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	NO
AGRI-ATT		Agricoltore non attivo	Blocco della domanda	OC-OP	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	NO

## 11. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti sottoposti a verifica antimafia sono quelli previsti all'art. 85 del D.lgs. 159/2011.

Per l'accensione delle anomalie antimafia in fase di lista è utilizzato l'importo ipotetico inviato a Sigop in fase di lista. A livello informatico i controlli sono i seguenti:

codice	descrizione	Funzionamento	Bloccante in Lista
F01-1	Certificato prefettizio antimafia assente	Si accende se non è presente per il cuaa in analisi alcun processo sul registro antimafia, quindi non c'è un iter corrispondente agli stati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Richiesto"</li> <li>- "Certificato"</li> <li>- "Esito negativo"</li> </ul> Se c'è già qualcosa su registro antimafia, ma non è in uno stato ammissibile per la lista si accende un controllo tra quelli che seguono "N.B. Se l'autodichiarazione si trova nello stato "in lavorazione", oppure nello stato "non valida", allora il controllo si accende.	SI fino al 31/01/2019  NO dal 01/02/2019 in poi
F01-3	Certificato prefettizio antimafia scaduto.	Si accende se è presente un iter corrispondente a "Certificato" e, la data di scadenza risulta essere passata. Si evidenzia che nella giornata di scadenza il certificato risulta essere ancora valido.	SI fino al 31/01/2019  NO dal 01/02/2019 in poi
F01-4	Certificato antimafia con esito negativo.	Si accende se è presente un iter corrispondente a: "N=esito negativo"	S

Si segnala che da Febbraio 2019, le anomalie F01-1 e F01-3 avranno unicamente scopo informativo su RPU e non bloccheranno la generazione della lista. Il rispetto della presenza della certificazione antimafia verrà effettuato, come di consueto, solo nella fase di autorizzazione pagamento, essendo tale controllo vertente non sulla valutazione quantificazione di valore della domanda dell'importo a premio, ma su un requisito in capo al soggetto per il percepimento del pagamento.

## 12. TITOLARITÀ DELLA CONDUZIONE

Ai fini della DU la particella oggetto di aiuto deve avere un titolo di conduzione valido alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda, secondo le disposizioni dell'art.7 par 5, del DM 18 novembre 2015, 6513 (controllo effettuato in fase di presentazione della domanda unica). Se il medesimo titolo non risulta essere valido per i motivi indicati nella tabella successiva, a sistema vengono valorizzate le seguenti anomalie:

codice	descrizione	descrizione della sanzione	Responsabile (OC;OP)	regime di pagamento	gruppo coltura	Applicabilità			penalità
						regime d'intervento	correggibile		

P11	1	Particella priva di titolo di conduzione a seguito di segnalazione (accesso agli atti)	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	2	Particella bloccata a seguito di istruttoria opr o a seguito di indicazione delle forza dell'ordine	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	3	Particella bloccata a seguito di controlli Opr sui fascicoli	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	4	Blocco della particella su disposizione dell'Opr, solo su intervento 026	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	6	Particella sospesa per operazione bonifica ex. art.51 e 58	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	7	Particella sospesa per operazione bonifica ex. Art.53 e 60	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	8	Particella sospesa per segnalazione - V.D.C. ex. art.51 e 58	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI
P11	9	Particella sospesa per segnalazione - V.D.C. ex. art.53 e 60	Blocca la particella	OP	TUTTI	TUTTI	Tutti	SI	SI

**Modalità di risoluzione P11:** tramite istruttoria OPR, quando possibile, che accerterà la conduzione del beneficiario.

### 13. ESTRATTI A CAMPIONE

I beneficiari estratti a campione presentano l'anomalia bloccante inserito nella tabella seguente a seconda del tipo di campione di cui fanno parte.

Codice	Descrizione	Anno campagna	Tipo d campione
ECAS	Estratta a campione per ammissibilità superfici	tutti	Ammissibilità superfici
ECAZ	Estratta a campione per ammissibilità zootecnia	tutti	Ammissibilità zootecnia
ECBC1	Estratta a campione condizionalità BCAA 1 (Fasce tampone lungo i corsi d'acqua)	2015-2016	Campione condizionalità
ECBC2	Estratta A campione condizionalità BCAA 2 (Utilizzo delle acque A fini di irrigazione)	2015-2016	Campione condizionalità
ECBC3	Estratta A campione condizionalità BCAA 3 (Protezione delle acque sotterranee)	2015-2016	Campione condizionalità
ECBC4	Estratta A campione condizionalità BCAA 4 (Copertura minima del suolo)	2015-2016	Campione condizionalità
ECBC5	Estratta A campione condizionalità BCAA 5 (Gestione minima delle terre)	2015-2016	Campione condizionalità
ECBC6	Estratta A campione condizionalità BCAA 6 (Divieto di bruciare le stoppie)	2015-2016	Campione condizionalità
ECBC7	Estratta A campione condizionalità BCAA 7 (Conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio)	2015-2016	Campione condizionalità
ECCG1	Estratta a campione condizionalità CGO 1 (Direttiva nitrati)	2015-2016	Campione condizionalità
ECCG2	Estratta A campione condizionalità CGO 2 (Conservazione degli uccelli selvatici)	2015-2016	Campione condizionalità
ECCG3	Estratta A campione condizionalità CGO 3 (Conservazione degli habitat)	2015-2016	Campione condizionalità
ECGOA	Estratta A campione condizionalità CGO 4 (Sicurezza alimentare)	2015-2016	Campione condizionalità
ECGOS	Estratta A campione condizionalità CGO 4 (Sicurezza alimentare)	2015-2016	Campione



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

			condizionalità
ECGO6	Estratta A campione condizionalità CGO 6 (Identificazione E registrazione dei suini) per controllo Servizi Veterinari	2015-2016	Campione condizionalità
ECG10	Estratta A campione condizionalità CGO 10 (Prodotti fitosanitari)	2015-2016	Campione condizionalità
ECG11	Estratta A campione condizionalità CGO 11 (Benessere dei vitelli)	2015-2016	Campione condizionalità
ECG12	Estratta A campione condizionalità CGO 12 (Benessere dei suini)	2015-2016	Campione condizionalità
ECG13	Estratta A campione condizionalità CGO 13 (Benessere degli animali negli allevamenti)	2015-2016	Campione condizionalità
ECG7A	Estratta A campione condizionalità CGO 7 (Identificazione E registrazione dei bovini) per controllo ammissibilità zootecnia	2015-2016	Campione condizionalità
ECG7P	Estratta A campione condizionalità CGO 7 (Identificazione E registrazione dei bovini) per controllo misura 214.8.1	2015-2016	Campione condizionalità
ECG7S	Estratta A campione condizionalità CGO 7 (Identificazione E registrazione dei bovini) per controllo Servizi Veterinari	2015-2016	Campione condizionalità
ECG8A	Estratta A campione condizionalità CGO 8 (Identificazione E registrazione degli ovi-caprini) per controllo ammissibilità zootecnia	2015-2016	Campione condizionalità
ECG8P	Estratta A campione condizionalità CGO 8 (Identificazione E registrazione degli ovi-caprini) per controllo misura 214.8.1	2015-2016	Campione condizionalità
ECG8S	Estratta A campione condizionalità CGO 8 (Identificazione E registrazione degli ovi-caprini) per controllo Servizi Veterinari	2015-2016	Campione condizionalità
ECSV	Controllata dai servizi veterinari	Tutti	Campione controllato dai Servizi Veterinari (ammissibilità zootecnia)
CON11	Azienda bloccata per controlli condizionalita'	2017-2018	Campione condizionalità

#### 14. ANOMALIE TERRITORIALI CORREGGIBILI DAL CAA

Il riquadro in basso riporta le tipologie di anomalie territoriali, correggibili dal CAA sul SIAP, che derivano da incongruenze riscontrate tra il dato di superficie dichiarato dal beneficiario in DU e la superficie grafica validata da OPR (in assenza della grafica viene presa in considerazione la superficie catastale).

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Modalità di correzione	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
P55	2	Particella in "supero" tra più domande - superficie dichiarata > superficie grafica e, in mancanza della stessa, > superficie catastale.	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Il produttore deve rinunciare alla particella sottoscrivendo il documento di rinuncia oppure se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali, il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore. Le correzioni devono essere effettuate sia in domanda che in fascicolo.	CAA	autocertificazione per la rinuncia parziale o totale della superficie;  dichiarazione di errore dato catastale	OP
C55	2	Particella in "supero" tra più domande campione e non	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Il produttore deve rinunciare alla particella sottoscrivendo il documento di rinuncia oppure se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali, il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore. Le correzioni devono essere effettuate sia in domanda che in fascicolo.	CAA	autocertificazione per la rinuncia parziale o totale della superficie;  dichiarazione di errore dato catastale	OC

<b>C55</b>	<b>3</b>	Particella in "supero" tra piu' domande campione	Blocca la particella	Tutti	SI	NO		BO controlli oggetti vi	autocertificazione per la rinuncia parziale o totale della superficie; dichiarazione di errore dato catastale	O C
<b>PU800</b>		Particella aggiunta con domanda controlli preliminari non presente in domanda iniziale	Blocca la particella	Tutti	SI	NO				

Sono inoltre generate le anomalie C55-1 e P55-1, "PARTICELLA CONDIVISA TRA PIU' DOMANDE SENZA SUPERO" (CAMPIONE E NON), consistenti in semplici segnalazioni.

## 15. ANOMALIE TERRITORIALI CORREGGIBILI DAL BO

Il riquadro in basso riporta le tipologie di anomalie territoriali, correggibile tramite BO, che derivano:

- da incongruenze riscontrate tra i dati relativi alle superfici dichiarate dai beneficiari in DU e i dati vettoriali del Gis (superi)
- dall'assenza in archivio GIS dei fogli di mappa e delle poligonazioni /lavorazioni relative alle particelle richieste in domanda.

Si precisa che le anomalie riportate in tabella sono definite "non correggibili" in quanto la correttiva viene effettuata sull'applicativo GIS e non sul SIAP.

Codice	valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Attivazione della procedura per permettere la correttiva al BO	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
--------	--------	-------------	----------------------------	---------------------	----------	--------------	--	-------------------------------	-----------	------------

Codice	valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Attivazione della procedura per permettere la correttiva al BO	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
P30	1	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (gis)	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Il CAA deve fare la segnalazione al BO sul GIS inviando il foglio di mappa in formato .tif al BO.  se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali , il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore.	CAA + BO	estratto di mappa in formato tif	OP
P30	5	Particella senza riscontro nella b.i. grafica (gis) con cxf	Blocca la particella	Tutti	SI	NO	Il BO disponendo già del CXF procede autonomamente alla correttiva.  Se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali , il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore.	BO		OP
P30	6	Particella priva di sezione territoriale	Blocca la particella	Tutti	SI	SI		CAA	Dichiarazione d'errore dato catastale	OP
P25	4	Assenza uso del suolo/esiti di lavorazioni-lavorazioni in corso	Blocca la particella	Tutti	SI	NO	Il BO procede autonomamente alla correttiva, immettendo nel GIS il dato relativo alla destinazione d'uso del suolo.	BO		OP

Codice	valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Attivazione della procedura per permettere la correttiva al BO	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
P25	5	Superficie grafica discordante dalla superficie del catasto censuario per almeno 1000 mq, oltre il 10% o, in ogni caso, superiore ad 1 ha .	Segnalazione	Tutti	NO	NO		OP	.	OP
P36	1	Particella nell'ambito di piu' domande con superficie richiesta > superficie eleggibile	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Il produttore si allinea ai dati del GIS rinunciando alla particella o parte di essa mediante l'inserimento del documento di rinuncia oppure se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore. Se il produttore non è d'accordo con i dati del GIS chiede di attivare il BACK OFFICE facendo una segnalazione sul GIS.	CAA / BO	documento di rinuncia della particella o parte di essa;  dichiarazione di errore;	OP
P36	2	Particella nell'ambito di una sola domanda con superficie richiesta >	Si paga la superficie richiesta riproporzionata in base alla superficie	Tutti	SI	SI	se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali , il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la	CAA / BO		OP

Codice	valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Regime di pagamento	Penalità	Correggibile	Attivazione della procedura per permettere la correttiva al BO	PARTI COINVOLTE (CAA / OP/BO)	Documenti	competenza
		superficie eleggibile	AMMISSIBILE disponibile.				dichiarazione di errore. Inserire il nuovo dato in anagrafe e utilizzare la funzione sincronizza.			
<b>C36</b>	<b>1</b>	Particella, nell'ambito di piu' domande con superficie richiesta eccedente la superficie rilevata come ammissibile per gli interventi dichiarati	Blocca la particella	Tutti	SI	SI	Il produttore si allinea ai dati del GIS rinunciando alla particella o parte di essa mediante l'inserimento del documento di rinuncia oppure se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore. Se il produttore non è d'accordo con i dati del GIS chiede di attivare il BACK OFFICE facendo una segnalazione sul GIS.	CAA / BO	documento di rinuncia della particella o parte di essa;  dichiarazione di errore;	OC
<b>I</b>		Particella senza riscontro nella b.i. grafica (gis) - campione	Blocca la particella. Superficie accertata=0	Tutti	SI	NO				OC

## 16. ISTRUTTORIA DOMANDA GRAFICA

La presentazione delle domande uniche grafiche avvengono usufruendo dei seguenti applicativi informatici:

- Piano Colturale Grafico (Implementato su Anagrafe a Agricola e finalizzato alla definizione di un consistenza grafica del Fascicolo Aziendale)
- Domanda Grafica (acquisizione delle geometrie definite nel piano culturale grafico, e denominate “appezzamenti”, e associazione a interventi a premio tramite aggregazione di quest’ultime in “Parcelle”.

Le domande ricevute verranno pertanto istruite con metodologia grafica usufruendo, e se necessario personalizzando, il software ricevuto in riuso da Agea.

### 16.1 Definizioni

Isola Aziendale: consiste nella rappresentazione grafica dei terreni contigui condotti dal beneficiario, e presenti nel fascicolo aziendale; un’azienda agricola potrà pertanto avere un o più isole in funzione dell’ubicazione (e la caratteristica di contiguità) dei terreni.

M.P.I (Matrice Prodotto Intervento): Elenco dei codici coltura dichiarabili nel fascicolo aziendale e relativa compatibilità per l’accesso ai premi della Domanda unica.

Appezzamento: rappresentazione grafica di una porzione contigua di terreno avente medesima occupazione del suolo (quintupletta dichiarativa) e medesimo conduttore. È pertanto un sottoinsieme dell’Isola aziendale.

Parcella: è la rappresentazione grafica dell’aggregazione di uno o più appezzamenti contigui richiesti al medesimo intervento di domanda unica.

Consistenza territoriale grafica (CTG): Insieme delle isole che compongono la totalità della superficie condotta da una azienda.

Piano culturale grafico: definizione dell’uso del suolo per tutta la superficie inserita nella Consistenza territoriale grafica attraverso la definizione di appezzamenti.

Validazione Grafica: validazione del fascicolo aziendale contenente un piano culturale grafico consolidato.

### 16.2 Contenuti della domanda grafica

Ai fini di comprendere il processo di istruttoria grafica, risulta utile rammentare come si compone una domanda grafica partendo dall’inserimento nel Fascicolo aziendale, delle superfici condotte. A seguito di tale inserimento, titolo di conduzione e relative “particelle” indicate, il sistema informatico genera la “Consistenza

territoriale grafica” (CTG). costituita dalla rappresentazione grafica di tutte le “Isole” condotte dall’azienda a prescindere dell’uso del suolo insistente.

Il processo prevede, laddove vi siano conduzioni parziali di superfici all’interno di una particella, la necessaria indicazione dalla parte condotta tramite ripartizione grafica in quanto il sistema non può desumere tale limite dal reticolo catastale. Inoltre in tale fase, e prima del consolidamento della CTG, viene richiesto di attivare eventuali istanze di riesame grafiche qualora l’occupazione del suolo che si intende dichiarare non sia coerente con quanto riscontrato sul GIS. Sempre in questa fase occorre dettagliare l’occupazione del suolo per “usi durevoli”.

A seguire viene consolidata la CTG e si apre la fase di generazione del “Piano Colturale Grafico” (PCG). In questa fase vengono indicati eventuali usi di dettaglio compatibili con il codice fotointerpretativo. Quale risultanza di tale attività si generano i cosiddetti “Appezamenti”.

Il consolidamento del PCG permette poi la validazione del Fascicolo Aziendale e la generazione della domanda grafica la quale, importando gli appezzamenti dal Fascicolo, genera le parcelle quali aggregazioni di appezzamenti contigui compatibili ad un medesimo intervento in domanda.

### **16.3 Istruttoria grafica**

A differenza della precedente istruttoria compiuta con metodologia alfanumerica, quella grafica permette il confronto dei poligoni dichiarati ed accertati da fotointerpretazione raggiungendo una precisione prima non possibile.

Inoltre le anomalie quali P30 o P25 trovano soluzione prima della generazione della domanda grafica dovendo essere già riconosciute dal GIS in sede di presentazione.

Gli effetti combinati di quanto sopra portano ad un numero di anomalie nettamente inferiore a quello presente con istruttoria Alfanumerica.

#### **16.3.1 Gestione dei superi**

Contrariamente a quanto avveniva nell’alfanumerico, i superi della domanda grafica vengono riscontrati già a livello di conduzione (Superi di Isola) a prescindere dall’uso del suolo e quindi dalla valutazione del supero di eleggibilità.

La superficie oggetto di supero è definita come il poligono grafico oggetto dell’intersezione di due o più isole.

Tale poligono viene detratto dalle parcelle dichiarate al fine di addivenire alla “Parcella accertata”.


Si riporta sotto un esempio di supero grafico dove il poligono di colore “azzurro” è appunto il supero tra i due appezzamenti che decurterà le parcelle a premio di entrambi i condivisorii. Tale superficie in supero potrà essere riconosciuta all’uno o all’altro a seguito di rinuncia grafica della conduzione.



L'anomalia presente in caso di tale decurtazione è la SUPERI\_GRAF.

### **16.3.2 Riscontro ammissibilità da fotointerpretazione**

Le parcelle dichiarate ad uno specifico intervento vengono processate dall'algoritmo informatico che verifica la compatibilità della dichiarazione con quanto riscontrato sul GIS. Il confronto con la fotointerpretazione avviene a livello di appezzamenti e, ognuno di questi, viene confermato o decurtato generando in ultimo una parcella accertata a premio. Nel successivo flusso procedurale vengono rappresentati i passi necessari:




Come si evince gli appezzamenti che non sono stati oggetto di istanza di riesame grafica nel PCG e in assenza di nuove fotointerpretazioni, sono compatibili ed accertati al primo “passo” del flusso. Se vi è stata istanza di riesame grafica, o nuova fotointerpretazione, potrebbe essere necessario giungere sino all’ultimo passo del flusso.

Durante il processo è evidente che in caso di non compatibilità tra dichiarato ed accertato, venga considerata comunque ammissibile la superficie se il codice colturale derivato dalla fotointerpretazione sarebbe comunque compatibile all’intervento in questione. Vi è tuttavia un’eccezione che si verifica quanto il codice di default derivato dalla foto-interpretazione GIS è relativo a prati/pascoli e l’appezzamento dichiarato conteneva invece un uso differente. La compatibilità in questo caso non viene riconosciuta in quanto non è possibile riscontrare un criterio di mantenimento minimo quale sfalcio o Pascolamento.

Nel caso in cui si giunga a decurtare la parcella, l’anomalia presente nel Regime di pagamento unico sarà la USI\_SUOLO.

### 16.3.3 Superfici “Extra” rispetto alla validazione di riferimento

Nell’attuale versione dell’algoritmo, le parcelle vengono decurtate laddove una superficie presente nel P.C.G. che ha dato origine alla domanda, non sia più presente in un successivo P.C.G. di correttiva. E’ infatti possibile effettuare validazioni del fascicolo con modalità di “correttiva” al fine di rideterminare l’isola in conduzione in presenza di errori e/o anomalie di supero grafico (SUPERI\_GRAF).



Anno	Data	Numero repertorio	Data repertorio	Motivo	Procedimento
2017	12/06/2017	103.004.004.2017.7410	12/06/2017	altra motivazione	RPU - PSR
2018	19/04/2018	103.004.004.2018.6545	19/04/2018	altra motivazione	RPU - PSR
2018	23/10/2018	103.004.004.2018.10840	23/10/2018	altra motivazione	

Attraverso la funzionalità “correttiva grafica” sotto il menù “Terreni” di anagrafe agricola è possibile scegliere quale validazione grafica si desidera correggere e, una volta effettuate le modifiche, procedere alla validazione della correttiva. In presenza di un ridimensionamento dell’isola condotta, la superficie non più confermata come in conduzione nel P.C.G di correttiva verrà classificata come “PARC\_EXTRA” nell’istruttoria di domanda unica e darà origine ad un mancato riconoscimento di eleggibilità per l’area coinvolta.

### 16.3.4 Presenza di superi grafici e risoluzione per rinuncia

L’istruttoria informatica della domanda grafica prevede la verifica dei superi di conduzione attraverso l’individuazione di geometrie grafiche sovrapposte tra due o più soggetti dichiaranti. La superficie risultante da tale intersezione è definita supero grafico (SUPERI\_GRAF) e non verrà riconosciuta a premio per nessuno dei dichiaranti sino a quanto non verrà effettuata una rinuncia che eliminerà il supero di conduzione. La procedura da seguire è già stata illustrata al punto 14.3.3.

Il beneficiario che attuerà la rinuncia otterrà, se questa è stata sufficiente, lo spegnimento dell'anomalia SUPERI\_GRAF ma per la stessa superficie rinunciata si accenderà l'anomalia PARC\_\_EXTRA quale indicazione di superficie non più presente in conduzione nella validazione correttiva. I condivisori, che non hanno attuato rinuncia, vedranno unicamente spegnersi l'anomalia SUPERI\_GRAF e si vedranno riconosciuta la relativa superficie a premio.

Detto quanto sopra, si procede di seguito a illustrare il flusso operativo per determinare laddove la rinuncia deve essere effettuata in forma grafica, e laddove invece deve essere effettuata con metodologia alfanumerica; in quest'ultimo caso si procederà nel consueto modo e quindi alla protocollazione di un documento di rinuncia in anagrafe e il successivo aggancio in domanda unica per correggere l'anomalia alfanumerica P36\_1.



Come si desume dal diagramma sopra riportato, il fatto che la domanda sia presentata con metodo grafico non implica necessariamente che la correttiva vada fatta in forma grafica. Infatti per alcune pratiche, pur presentate in forma grafica, è stato necessario eseguire istruttoria alfanumerica per motivi di sistema applicativo, così anche le particelle in casi particolari (CP3,CP8,CP10), pur afferenti a domande grafiche, dovranno essere corrette con metodo alfanumerico. Il sistema attua dei controlli impedendo la correttiva P36\_1 alfanumerica in presenza di istruttoria grafica. Si osserva che in caso di rinuncia su una domanda grafica composta sia da parcelle grafiche, sia da particelle con IG, può essere necessario procedere con entrambe le modalità (grafica e alfanumerica) se le superfici a cui si intende rinunciare afferiscono talune ad una casistica e talune all'altra.

### 16.3.5 Anomalie amministrative e decurtazioni

Nel caso in cui siano presenti anomalie amministrative che insistono su talune superfici, l'esito dell'istruttoria grafica deve tener conto di tale aspetto e decurtare la porzione di parcella oggetto di tali anomalie.

A tal fine, in presenza di anomalie amministrative che bloccano l'ammissibilità della superficie (sebbene questa sarebbe riscontrata a GIS), oltre alle consuete segnalazioni presenti in DU, l'indicazione viene passata all'algoritmo di calcolo grafico e il risultato sarà riscontrabile nella decurtazione della parcella anche in assenza di anomalie grafiche. Si citano a titolo di esempio anomalie quali (P11, PAS06 ed anomalie riguardanti il rispetto di carichi UBA e/o sfalcio, anomalie derivanti da Agea Coordinamento di decurtazione superfici, PU216, anomalie amministrative su premi accoppiati, PU800).

### 16.4 Griglia delle anomalie grafiche e correttiva

Di seguito elenco delle anomalie attinenti con il processo di istruttoria grafico e loro metodo di correttiva:

Anomalia	Descrizione	Correttiva
SUPERI_GRAF	Supero di conduzione tra due o più isole dichiarate da beneficiari diversi.	Appena disponibile utilizzare strumento di nuova Validazione P.C.G. e procedere a rinuncia
USI_SUOLO	Superficie non riscontrata a GIS per parte o tutta la parcella in questione	Seguire completamento procedura di istanza di riesame grafica attivata in anagrafe
PARC_EXTRA	Superficie non più presente nell'ultimo P.C.G.	In attesa di risoluzione da parte dell'amministrazione.
IG001	Controllo manuale per attesa istruttoria grafica	Istruttoria Alfanumerica
IG002	Assenza parcella in Domanda grafica.	Istruttoria Alfanumerica
IG003	Parcella con uso del suolo generico in Domanda grafica.	Istruttoria Alfanumerica
IG004	Parcella con almeno una particella in supero tra Domande grafica e alfanumerica.	Istruttoria Alfanumerica
IG005	Parcella con almeno una particella ricadente in caso particolare in Domanda grafica.	Istruttoria Alfanumerica
IG006	Superficie Appezzamento inferiore superficie richiesta a premio per la particella ricadente in Domanda grafica.	Istruttoria Alfanumerica
IG007	Blocco per particella pascolo magro	Temporanea usata solo per periodo temporaneo di adeguamento software
IG_03	Parcella con uso del suolo generico in Domanda grafica.	Istruttoria Alfanumerica

Anomalie Amministrative	Tutte le anomalie che decurtano la superficie a prescindere del riscontro GIS.	Fare riferimento al manuale delle anomalie per la metodologia di risoluzione
-------------------------	--	--

## 17. ANOMALIE SUPERFICI PER LE AZIENDE ESTRATTE A CAMPIONE

Anche per le particelle di domande selezionate a campione è prevista l'esecuzione di controlli finalizzati a verificare che non vi sia sovrapposizione tra superfici accertate a seguito dei controlli in loco, a parità di:

- codice ISTAT comune
- sezione
- foglio
- particella
- subalterno
- codice prodotto

Le verifiche effettuate nel corso dei controlli in loco, sono elaborate nel sistema di gestione dei controlli in loco, e vengono acquisite sul Sistema Regime Pagamento Unico. Nella tabella seguente sono elencati i controlli acquisiti.

Codice controllo	DESCRIZIONE
C15-2	SiGECO - PARTICELLA IN SUPERO TRA PIU' ORGANISMI PAGATORI
C15_2	SiGECO - PARTICELLA IN SUPERO TRA PIU' ORGANISMI PAGATORI
C20-1	SiGECO - PARTICELLA SU FONDO INACCESSIBILE (CONTROLLI OGGETTIVI)
C20_1	SiGECO - PARTICELLA SU FONDO INACCESSIBILE (CONTROLLI OGGETTIVI)
C23-3	SiGECO - PARTICELLA CON SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE DICHIARATA MAGGIORE DELLA SUPERFICIE ACCERTATA , TRA PIU' DOMANDE (SUPERO ESTERNO)
C23_3	SiGECO - PARTICELLA CON SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE DICHIARATA MAGGIORE DELLA SUPERFICIE ACCERTATA , TRA PIU' DOMANDE (SUPERO ESTERNO)
C27-1	SiGECO - PARTICELLA CON MANTENIMENTO NON RICONTRATO
C27_1	SiGECO - PARTICELLA CON MANTENIMENTO NON RICONTRATO
C27-2	SiGECO - PARTICELLA CON MANTENIMENTO NON DICHIARATO MA RICONTRATO
C27_2	SiGECO - PARTICELLA CON MANTENIMENTO NON DICHIARATO MA RICONTRATO
C28-1	SiGECO - PARTICELLA RICONTRATA CON COLTURA NON ORDINARIA
C28_1	SiGECO - PARTICELLA RICONTRATA CON COLTURA NON ORDINARIA



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

N21-1	SiGECO - SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO
N21_1	SiGECO - SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO
N23-1	SiGECO - SUPERFICIE NON CONDOTTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO
N23_1	SiGECO - SUPERFICIE NON CONDOTTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO
N25-1	SiGECO - PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO SENZA CONDIVISORI
N25_1	SiGECO - PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO SENZA CONDIVISORI
N25-2	SiGECO - PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO CON PRESENZA DI CONDIVISORI
N25_2	SiGECO - PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO CON PRESENZA DI CONDIVISORI
PX1-3	SiGECO - PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER INDISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE CATASTALE
PX1_3	SiGECO - PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER INDISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE CATASTALE
P17-1	SiGECO - SUPERO CON PARTICELLA SOPPRESSA SENZA CONDIVISORI
P17_1	SiGECO - SUPERO CON PARTICELLA SOPPRESSA SENZA CONDIVISORI
P17-2	SiGECO - SUPERO CON PARTICELLA SOPPRESSA CON PRESENZA DI CONDIVISORI
P17_2	SiGECO - SUPERO CON PARTICELLA SOPPRESSA CON PRESENZA DI CONDIVISORI
P3015	SiGECO - Particella assente per indisponibilità
P3021	SiGECO - Particella senza riscontro grafico
P3025	SiGECO - Particella assente per indisponibilità
P3031	SiGECO - Particella senza riscontro grafico
P30-4	SiGECO - CENTROIDE PRESENTE E POLIGONO CATASTALE ASSENTE
P30_4	SiGECO - CENTROIDE PRESENTE E POLIGONO CATASTALE ASSENTE
P5511	SiGECO - PARTICELLA CONDIVISA TRA PIU' DOMANDE SENZA "SUPERO" (CAMPIONE E NON)
P5512	SiGECO - Particella in "supero" tra più domande campione e non
P5513	SiGECO - Particella in "supero" tra più domande campione
P5521	SiGECO - PARTICELLA CONDIVISA TRA PIU' DOMANDE SENZA "SUPERO" (CAMPIONE E NON)
P5522	SiGECO - Particella in "supero" tra più domande campione e non
P5523	SiGECO - Particella in "supero" tra più domande campione



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

P55-5	SiGECO - PARTICELLA CONDIVISA TRA PIU' DOMANDE SENZA "SUPERO" (SOLO CAMPIONE)
P55_5	SiGECO - PARTICELLA CONDIVISA TRA PIU' DOMANDE SENZA "SUPERO" (SOLO CAMPIONE)

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità					Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Competenza	correggibile	
I23	1	Particella con superficie complessivamente dichiarata corrispondente alla superficie accertata (condivisione intra- o interaziendale) -isola	segnalazione	tutto	tutti			NO	
I23	3	Particella con superficie complessivamente dichiarata maggiore della superficie accertata , tra piu' domande (supero esterno) - isola	blocca la particella	tutto	tutti			NO	

## 18. SUPERO ALL'INTERNO DI UNA STESSA DOMANDA

Quanto segue è valido per le domande alfanumeriche o parti alfanumeriche di domande grafiche. Per le parti di domanda grafica fare riferimento al capitolo 16.

La superficie dichiarata in ciascuna particella deve essere sottoposta ad un controllo, finalizzato a verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.

Nella determinazione dell'indicatore non vengono prese in considerazione particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici per le quali sono indicati correttamente tutti i riferimenti catastali, compreso il subalterno nel caso di superfici ricadenti nei comuni riferiti al catasto austroungarico. A parità di:

- numero domanda,
- codice istat comune,
- sezione,
- foglio,
- particella
- subalterno

si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie grafica validata.

Nel caso di particella non riscontrata al catasto non viene effettuato tale controllo.

Sono esclusi dal controllo i casi particolari: Riordino Fondiario, Stato estero e Fogli riservati, Usi civici e Demanio con foglio e/o particella non impostati.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP; OC)	Applicabilità					Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	
P54	2	Particella in "supero" nella stessa domanda	SEGNALAZIONE	OP	TUTTI	TUTTI	TUTTI		No	NO

## 19. ARTICOLO 15 DEL 640/2014 - ECCEZIONI ALL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE ESCLUSIONI

A valle dell'istruttoria effettuata dal funzionario Arpea dalla quale emerge la possibilità di applicazione dell'art.15 del Reg (CE) 640/2014, viene accesa la seguente anomalia.

Ai sensi dell'art.15 del Reg (CE) 640/2014, le riduzioni ed esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano quando l'agricoltore abbia fornito dati fattuali esatti o quando sia comunque in grado di dimostrare di non essere in errore.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (OP, OC)	Applicabilità					Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento o titoli / sub regime	correggibile	
P15	1	Art.15 del reg. 640/2014	Esclude le particelle dall'abbinato a premio della domanda unica non creando scostamento	OP	TUTTI	TUTTI	TUTTI	TUTTI	NO	NO

## 20. AMMISSIBILITÀ DEI TITOLI

### 20.1 Prati permanenti e pascoli

Ai sensi del DM 6513 del 18 novembre 2014, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo quando sono accessibili per il pascolamento e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

L'attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a :

- a) Prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) Limitare la diffusione delle infestanti;
- c) Mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) Non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

Ai sensi dell'art. 3 del DM 1420 del 26 febbraio 2015 il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

## 20.2 Catalogo Prati e Pascoli

All'interno della nuova matrice prodotto intervento chiamata Catalogo Riclassificato i vari prodotti definiti "prati permanenti" ricadono in diverse tipologie identificate da un codice. Di seguito si allega una tabella con la descrizione.

Codice intervento	Categoria	Descrizione
105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi interventi 106, 146, 149, 150 e 107
106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali).
107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n.	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice intervento	Categoria	Descrizione
	639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	(deroghe alla durata regionali)

### 20.3 Sfalcio

Durante la compilazione della domanda grafica 2018, alcune particelle dichiarate con codici di pascolo compatibili con interventi 146 e 150, sono stati dichiarati involontariamente o per errore in fase di compilazione come mantenuti tramite “sfalcio manuale”, “sfalcio meccanizzato” oppure “pascolamento e sfalcio”; per questo è stata creata una procedura al fine di rettificare i dati delle particelle a pascolo magro in questa situazione, in particelle con pratica di mantenimento a “pascolamento di capi propri”, “pascolamento con capi terzi” o “nessuna pratica”.

Per tutte le particelle a pascolo magro mantenute tramite lo sfalcio la cui superficie dichiarata è maggiore di un ettaro è stata richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il beneficiario dichiarava che la particella era stata sfalciata e la data dell’ultimo sfalcio.

Per tutte le particelle:

- per le quali è stato dichiarato “nessuna pratica”: è stata accesa l’anomalia bloccante (P63-56) sulla porzione di particelle con tale pratica;
- per le quali è stata variata la pratica di mantenimento in pascolamento, è stato variato il codice e su queste particelle verrà verificato il rispetto del mantenimento minimo.
- per le quali non è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sono state bloccate tramite anomalia (P63-55) tutte le particelle o porzioni di esse appartenenti a quel Comune e con codice 005-prato permanente sottocodici 146 e 150.
- per le quali è stato confermato l’uso del suolo in “sfalcio manuale”, “sfalcio meccanizzato”, “pascolamento e sfalcio” con superficie complessiva maggiore di 1 ha e per le quali è stata presentata una dichiarazione con superficie minore di 1 ha è stata mantenuta la pratica iniziale.

**A partire dalla campagna 2019** per le superfici sulle quali è svolta l’attività di sfalcio o pascolamento e sfalcio, è necessario dimostrare di aver mantenuto il prato con apposita procedura da effettuarsi su sistema informativo dell’anagrafe agricola. La compilazione dei dati di anagrafe riguarderà aziende richiedenti premio

026 con superfici investite a pascolo permanente dichiarate come SFALCIO (manuale o meccanizzato) o PASCOLAMENTO E SFALCIO, pena l'inammissibilità delle particelle facenti parte dell'appezzamento.

Sarà necessario:

1) indicare se lo sfalcio è effettuato per AUTOCONSUMO o VENDITA.

A. se AUTOCONSUMO, indicare le seguenti informazioni

a) in caso di trasporto con automezzo proprio: indicare la targa del mezzo utilizzato;

b) in caso di trasporto con mezzo di terzi, a nolo: allegare fattura del trasporto o dati del noleggio;

c) nel caso di superficie sfalciata limitrofa alla stalla: indicazione del mezzo utilizzato per il trasporto in stalla (senza indicare targhe, può essere non targato): l'imputazione a sistema del dell'attrezzatura sarà scelta tra l'elenco delle attrezzature già presenti all'interno del fascicolo aziendale e importate dal procedimento UMA.

B. se VENDITA, indicare le seguenti informazioni

a) allegare le fatture di vendita del foraggio o documento di trasporto.

2) inserimento della DATA DI FINE SFALCIO

3) indicare il numero di sfalci

4) indicare la quota di fieno prodotto (q.li)

5) nel caso in cui l'azienda abbia indicato "pascolamento e sfalcio" indicare i giorni di pascolamento, la specie pascolata, e il numero dei capi.

6) Per le particelle con pratica di mantenimento "ALTRE OPERAZIONI COLTURALI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO" dovranno essere previsti i seguenti attributi:

allegare progetto indicante la tipologia di intervento che è stata effettuata (sinteticamente: dati aziendali, riferimenti catastali delle particelle interessate, superfici interessate dall'intervento per ogni particella, tipologia di intervento effettuate a scelta tra: taglio della vegetazione e concimazione organica, trasemina e spietramento; epoca in cui è stato effettuato l'intervento, fatture e ulteriore eventuale documentazione). Sarà da prevedere una nuova tipologia di documento specifico "progetto"

allegare foto dei mappali interessati dall'intervento. Dovranno essere allegate foto in campo con coordinate geografiche a dimostrazione delle attività svolte (da prevedere nuova tipologia di documento specifica)

**Le informazioni devono essere compilate entro il 20 settembre dell'anno campagna.**

## **20.4 Pascolamento**

Sulle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, i criteri di mantenimento sono soddisfatti quando il pascolo è applicato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni; la DGR n. 26-5080 del 22/05/2017 stabilisce che, nel caso in cui l'azienda pratichi una transumanza breve ossia effettui il pascolo con la propria mandria o gregge in due o più aree non limitrofe, poste nello stesso comune od in comuni diversi ma comunque separate da una distanza massima percorribile a piedi in una giornata di cammino (12 ore) e, in ogni caso, inferiore a 30 km. La durata del pascolamento - ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, comma 2 del decreto n. 1420 del 26/02/2015 - sarà calcolata sommando i periodi pascolati in ciascuna area, a condizione che sia rispettato, per ognuna di esse, il carico minimo (UBA/ha /anno) previsto con la D.G.R. n. 13-3197 del 24/04/2016.

La densità minima stabilita è di 0,2 UBA ad ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda e deve essere rispettata su tutte le superfici a pascolo, anche se ubicate nel comune di ubicazione della stalla o ad esso limitrofe. La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2015, n. 22-1510 e s.m.i. ha approvato una deroga alla densità minima stabilita dal DM 1420 del 26 febbraio 2015 (0,2 uba/ha/anno) come meglio descritto successivamente.

La circolare ACIU.2015 prot. n. 569 del 23 dicembre 2015 afferma che la verifica del carico:

-viene fatta rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta da BDN alle superfici dichiarate nel caso di superficie pascolate su comuni limitrofi alla stalla o nello stesso comune della stalla;

-viene fatta verificando le registrazioni in BDN delle movimentazioni degli animali al pascolo e rapportando le uba pascolate con le superfici dichiarate nel caso di superficie pascolate su comuni non limitrofi alla stalla o che non sono nello stesso comune della stalla. Le modalità di calcolo del rapporto uba/ha sono state definite nell'art. 2, comma 4 del DM 1420 del 26 febbraio.

A partire dalla campagna 2018 il D.M n. 5465 del 7 giugno 2018 ha stabilito che nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Per pascolamento dei propri animali si intende gli animali di cui il beneficiario è "detentore" all'interno della BDN.

### **20.4.1 Deroghe applicate in Piemonte**

#### **20.4.1.1 Carico uba/ha/anno**

### **Campagna 2015**

La DGR 3 giugno 2015 n. 22-1510 ha disposto per la campagna 2015 che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 sia rideterminato sulla base delle seguenti indicazioni:

- per tutti i pascoli permanenti posti ad un altitudine superiore ai 600 m s.l.m. il carico minimo di bestiame è pari a 0,07 UBA/ettaro/anno anziché 0,2 UBA/ettaro/anno;
- per la determinazione dell'altitudine si farà riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo, in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-1189 del 16/3/2015, relativa al riconoscimento della "guardiania" quale uso e consuetudine locale;
- qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 600 m s.l.m., il carico minimo di 0,07 UBA/ettaro/anno sarà applicato solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda.

### **Campagna 2016/2017**

A partire dalla campagna 2016 la DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 stabilisce:

1. che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 sia rideterminato secondo le seguenti indicazioni:

Anno di domanda UNICA	Altitudine a partire dalla quale è applicabile la deroga m s.l.m.	Carico minimo di bestiame UBA/ha/anno
2016	1000	0,07
2017	1000	0,1

- per la determinazione dell'altitudine si farà riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo;
- qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 1000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda;

- permane invariato il periodo di pascolamento minimo che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, può essere

applicato su tali superfici in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;

- qualora il pascolo sia dotato di “Piano pastorale foraggero” sarà adottato il carico di bestiame ivi previsto. Le modalità di redazione e di presentazione del piano pastorale verranno definite con apposito atto;

### **Campagna 2018 e successive**

A partire dalla campagna 2018 la deliberazione della Giunta Regionale 20/04/2018, n. 16-6765 ha stabilito di modificare e integrare la DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 nella parte in cui individuava un carico minimo di bestiame di 0,15 UBA/ettaro/anno su tutti i pascoli posti ad un’altezza superiore a 1.000 m s.l.m., stabilendo che il carico minimo per tutti i pascoli posti ad un’altezza superiore a 2.000 m s.l.m. sia di 0,1 UBA/ettaro/anno, in modo da tenere in considerazione la minor produttività dei tipi pastorali che caratterizzano questa fascia altimetrica e il ridotto numero di giorni di pascolamento disponibili, anche in base alle condizioni climatiche di altitudine. Per la determinazione dell’altitudine occorrerà fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo.

Qualora l’azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 2000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo, ubicata sopra tale limite e definita su base comunale, sia prevalente nella superficie pascolata dichiarata al netto di eventuali tare;

La D.G.R. stabilisce inoltre di integrare la DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 stabilendo che, qualora il pascolo si trovi nell’ambito di un Sito Rete Natura 2000, individuato ai sensi delle direttive europee n. 92/43 “Habitat” o n. 2009/147 “Uccelli”, e dotato di misure di conservazione o di un piano di gestione approvati dalla Giunta Regionale che comprendano specifici carichi di bestiame, saranno applicati questi ultimi, in quanto rappresentano delle disposizioni indispensabili per il mantenimento od il ripristino di un habitat naturale che la normativa comunitaria impone di preservare.

### **Nella tabella sottostante si rappresenta in breve quanto sopra descritto:**

Campagna	DGR con Deroga con oggetto carico uba /ha	Carico uba ha	Altitudine (metri s.l.m)	Note
2015	DGR 3 giugno 2015, n. 22-1510	0,07 UBA/ettaro/anno	>600	- qualora l’azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 600 m s.l.m., il carico minimo di 0,07 UBA/ettaro/anno sarà applicato solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell’azienda
		0,2 uba/ha/anno	=<600	



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

2016	DGR n. 13-3197 del 26/04/2016	0,07 UBA/ettaro/anno	>1000	qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 1000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda
		0,2 UBA/ettaro/anno	<=1000	
2017	DGR n. 13-3197 del 26/04/2016	0,1 UBA/ettaro/anno	>1000	qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 1000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda
		0,2 UBA/ettaro/anno		
2018	DGR n. 13-3197 del 26/04/2016  <u>superata</u> dalla DGR 20/04/2018, n. 16-6765	0,1 UBA/ettaro/anno	>2000	Il carico uba/ha/anno da rispettare si determina su base comunale. Se le particelle in un certo comune:  - sono prevalentemente sopra i 2000 m, il carico da rispettare sul quel comune sarà 0,1 uba/ha/ anno;  - sono prevalentemente comprese tra 1000 e 2000m, il carico da rispettare sul quel comune sarà 0,15 uba/ha/ anno;  - sono prevalentemente sotto 1000 m, il carico da rispettare sul quel comune sarà 0,2 uba/ha /anno;
		0,15 uba/ha/anno	>1000 e <=2000	
		0,2 uba/ha/anno	<=1000	

#### 20.4.1.2 Usi e consuetudini locali (guardiania)

##### Campagna 2015

La DGR n. 23-1189 del 16/03/2015, in deroga al pascolamento dei propri animali, riconosce quale uso e consuetudine locale di pratica di pascolo la guardiania; stabilisce che, nel caso in cui le aziende praticino la guardiania, è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo; la deroga conseguente al riconoscimento della "guardiania" è applicabile solo alle particelle classificate a pascolo e poste al di sopra del limite altimetrico di 600 m s.l.m.

Nella domanda unica deve essere indicato il detentore dei capi concessi in guardiania al beneficiario; il detentore dei capi in alpeggio deve essere inserito nel modello 7 di monticazione e sulla BDN deve essere valorizzato nel campo "responsabile dell'alpeggio" relativo a ciascun codice pascolo.

Con la determinazione ARPEA n.179-2016 del 26/09/2016 è stata approvata una procedura per il riconoscimento del detentore in alpe, responsabile dell'alpeggio, quale avente diritto al premio, qualora non sia stata inserita l'informazione relativa al responsabile dell'alpeggio nella BDN.

##### Campagna 2016-2017

La DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 stabilisce che le disposizioni di cui alla DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015, che riconosce la “guardiana” quale pratica di pascolo di uso e consuetudine locale siano applicate anche per il 2016 e per le annualità successive ad eccezione del punto 3 che è soppresso; pertanto le aziende che praticano la “guardiana” potranno effettuare il pascolamento anche mediante animali di proprietà altrui, nel limite massimo del 30% degli animali complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo.

A partire dalla campagna 2017 la Banca Dati Nazionale ha implementato il campo “detentore in alpe” che può essere compilato per la movimentazione dei capi al pascolo con l’indicazione del soggetto responsabile dei capi la pascolo e che sostituisce l’indicazione del “responsabile dell’alpeggio”.

### **Campagna 2018 e successive**

La DGR 20/04/2018, n. 16-6765 riconosce la “guardiana” quale pratica di uso e consuetudine locale, stabilendo che le aziende stanziali di montagna possano considerare, ai fini del raggiungimento del carico minimo di bestiame anche capi di proprietà altrui nel limite del 50% dei capi detenuti in alpeggio. Per aziende agricole stanziali di montagna si intendono quelle che posseggono unicamente i codici stalla in zona montana. La zona montana è individuata, in base all’allegato “Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato in ultimo con DGR n. 44-6043 del 1.12.2017, nei Comuni interamente montani o nelle superfici contenute nei fogli catastali individuati come montani dei Comuni parzialmente montani.

Nel caso in cui un beneficiario indichi un detentore di capi condotti al pascolo in guardiana a sua volta richiedente a premio superfici pascolive sul medesimo comune, i capi presenti al pascolo risultanti dalle informazioni registrate nella Banca Dati Nazionale verranno prioritariamente considerati al fine della verifica del mantenimento minimo delle superfici condotte dal detentore dei capi e solo i capi in esubero verranno considerati al fine della verifica del mantenimento minimo delle superfici condotte dal guardiano.

### **Nella tabella sottostante si rappresenta in breve quanto sopra descritto:**

Campagna	DGR Guardiana	Altitudine (metri s.l.m)	Regola generale
2015	Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-1189 del 16/3/2015	>600	-nel caso in cui le aziende praticino la guardiana, è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui
		<=600	Non ammesso.
2016	DGR n. 13-3197 del 26/04/2016	qualsiasi	-nel caso in cui le aziende praticino la guardiana, è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui
2017		Qualsiasi	-nel caso in cui le aziende praticino la guardiana, è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui
2018	DGR 20/04/2018, n. 16-6765	Aziende non	



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

		localizzate in montagna	-nel caso in cui le aziende praticino la guardiania, è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui
		Aziende localizzate in montagna	-nel caso in cui le aziende praticino la guardiania, è individuato nel 50% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui

## 20.5 Verifica delle informazioni desunte dalla BDN

### Campagna 2015 e 2016

Dall'analisi degli scarichi della consistenza dei capi al pascolo dalla BDN sono risultate alcune situazioni anomale con periodi di pascolamento anche superiori all'anno; da una verifica effettuata presso la BDN è risultato che l'anomalia non è dovuta a un errore di sistema ma dipende dal fatto che i capi al pascolo non sono stati correttamente movimentati.

Nei casi in cui il periodo di pascolamento supera sei mesi per gli ovicaprini e 5 mesi per i bovini, l'Ufficio accerta caso per caso, se sono presenti sul portale BDN le registrazioni di monticazione e di demonticazioni e in presenza di riscontro, viene riconosciuto positivo l'iter.

Nel caso contrario, vale a dire in assenza anche di una sola delle due registrazioni, il pagamento non viene eseguito accendendo l'anomalia P63-88.

### Campagna 2017

Per le pratiche per le quali le registrazioni delle movimentazioni al pascolo in BDN sono risultate incomplete si è provveduto a bloccare il pagamento per l'azienda (anomalia A01-PAS).

### Campagna 2018

Con anomalia PA-15 sono state bloccate le particelle pascolate nel comune in cui no sono state regolarizzate le registrazioni dei movimenti al pascolo in BDN.

## 20.6 Altre operazioni colturali

Il D.M. 26-2-2015 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato; al fine di comprovare l'effettività delle operazioni colturali, come

dichiarate nella domanda unica, i beneficiari devono presentare entro il 31 dicembre dell'anno campagna, un elaborato contenente le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento effettuato (sinteticamente: dati aziendali, riferimenti catastali delle particelle interessate, superfici interessate dall'intervento per ogni particella, tipologia di intervento a scelta tra: taglio della vegetazione e concimazione organica, trasemina e spietramento; epoca dell'intervento, fatture e ulteriore eventuale documentazione)
- foto dei mappali interessati dall'intervento
- le coordinate geografiche che indicano la localizzazione della foto.

L'elaborato verrà valutato con apposita istruttoria dall'ufficio competente.

## **20.7 Schermata “pascoli” per visualizzazione dati a sistema**

All'interno della domanda di pagamento presente nel sistema informatico Regime di Pagamento Unico per ciascuna campagna, è presente una schermata “pascoli” nella quale è possibile individuare tutte le informazioni che sono state utilizzate per l'istruttoria delle superfici mantenute tramite il pascolamento per ciascun comune: è possibile visualizzare un riepilogo per comune con indicazione di:

- “Superficie richiesta”: superficie abbinata a intervento e mantenuta tramite pascolamento (puntando il cursore sulla superficie è possibile identificare la suddivisione della superficie pascolata tra le quote altimetriche per l'applicazione delle deroghe al carico UBA/ha anno deliberate dalla Regione Piemonte);
- “Superficie in controllo”: è il risultato derivante dalla minore superficie tra quella richiesta a premio e quella derivante da GIS per ciascuna particella. Ai fini del controllo del rispetto del carico viene utilizzato questo dato;
- “Superficie terzi”: superficie abbinata a premio 149;
- “Superficie complessiva limitrofi”: viene valorizzata se nel comune o in un comune limitrofo è presente un codice stalla detenuto dal beneficiario e indica la sommatoria della superficie posta in questi comuni;
- “Coefficiente UBA”: indica il coefficiente da applicare per ciascun comune;
- “Carico UBA stalla”: indica il carico derivante dal rapporto tra la consistenza media di stalla (visualizzabile nel dettaglio “allevamenti”) e la superficie complessiva limitrofi;
- “Carico minimo UBA pascolo proprio”: indica il carico minimo da rispettare derivante dal prodotto tra superficie a controllo, coefficiente UBA e 365 (giorni);
- “Carico UBA pascolo proprio”: indica il carico derivante dalla consistenza al pascolo dei capi propri ricavata dallo scarico del riepilogo delle movimentazioni al pascolo registrate nella BDN (visualizzabile nel dettaglio

“Pascoli” oppure nel dettaglio Ingressi/uscite pascoli) intesa come prodotto tra UBA al pascolo e giorni medi trascorsi al pascolo;

- “Carico minimo UBA pascolo Terzi”: indica il carico minimo da rispettare derivante dal prodotto tra superficie terzi, coefficiente UBA e 365;

- “Carico UBA pascolo Terzi”: indica la consistenza al pascolo dei capi detenuti dal beneficiario in guardiania risultante dalle registrazioni delle movimentazioni al pascolo nella BDN (con indicazione del beneficiario in qualità di “detentore in alpe” del capo) intesa come prodotto tra UBA al pascolo e giorni medi trascorsi al pascolo (visualizzabile nel dettaglio “Guardiania”);

- “Carico UBA pascolo Totale”: indica la sommatoria tra il Carico UBA pascolo proprio e il massimo del carico con capi in guardiania previsto dalla D.G.R. n. 23-1189 del 16/3/2015 e s.m.i..

## 20.8 Anomalie

Di seguito vengono riportate le nuove anomalie generate dai controlli effettuati sui requisiti sopra riportati:

Codice controllo	Descrizione	Impatto	Anno applicazione
A01-PAS	Azienda sospesa su disposizioni Opr - Pascoli	bloccante	tutti
PA-01	particelle con attività "pascolo" e "Altre attività" cioè altre operazioni colturali volte al miglioramento	bloccante	2015
PAS-02	pascolo con carico standard	Segnalazione	2015-2016-2017
PAS-03	pascolo con carico in deroga	segnalazione	2015-2016-2017
PAS-04	stalla non attiva	bloccante (su tutti i comuni interessati dal codice stalla bloccato)	2015-2016
PAS-05	codice pascolo non valido	segnalazione	tutti
PAS-06	nessuna consistenza al pascolo BDN	bloccante	tutti
PAS-07	periodo di pascolamento inferiore a 60 gg	bloccante	tutti
PAS-08	carico UBA consistenza media stalla non rispettato	bloccante	tutti
PAS-09	carico UBA pascolo capi propri non rispettato	bloccante	tutti

PA-10	carico UBA pascolo capi in guardiania non rispettato	bloccante	2015-2016
PA-11	responsabile in alpe	bloccante	2015-2016
PA-12	controllo consistenza allevamento con esito positivo	segnalazione	tutti
PA-13	carico UBA pascolo soddisfatto con capi propri	segnalazione	tutti
PA-14	particelle fuori regione	segnalazione	tutti
PAS – 15	particelle a controllo usi del suolo	bloccante	dal 2017
PA -16	controllo consistenza pascolo terzi	bloccante	dal 2017
P63-66	Carico UBA non rispettato	bloccante	tutti
P63-77	Mancato sfalcio	bloccante	tutti
P63-88	Pascoli con scarichi anomali	bloccante	2016
P63-55	Pratica di mantenimento sfalcio senza documentazione giustificativa	bloccante	Dal 2018
P63-56	Pratiche a pascolo magro con pratica mantenimento nessuna pratica	bloccante	Dal 2018

**PA-01 particelle con attività "pascolo" e "Altre attività" cioè altre operazioni colturali volte al miglioramento**

Viene accesa per bloccare temporaneamente i pagamenti sulla particella per istruttoria ancora in corso.

**PAS-02 Pascolo con carico standard**

E' il controllo relativo a quanto stabilito dalle DGR 22-150 del 03/06/2015 e DGR n. 13-3197 del 26/04/2016, segnala che il 50% della superficie dichiarata a pascolo dall'allevatore in Piemonte è posta al di sotto della quota indicata nelle DGR.

### **PAS-03 Pascolo con carico in deroga**

E' il controllo relativo a quanto stabilito dalle DGR 22-150 del 03/06/2015 e DGR n. 13-3197 del 26/04/2016, segnala che il 50% della superficie dichiarata a pascolo dall'allevatore in Piemonte è posta al di sopra della quota indicata nelle DGR.

### **PAS-04 stalla non attiva**

Qualora il controllo verifichi che il beneficiario non aveva una stalla attiva al 15/05/2015, blocca il pagamento sulle superfici dichiarate a pascolo. A partire dalla campagna 2017 il controllo è stato abrogato con la circolare AGEA prot. n. 75129 del 04/10/2017.

### **PAS-05 codice pascolo non valido**

*Segnala che il codice pascolo inserito nella domanda non è formalmente corretto oppure non è presente negli scarichi da BDN.*

### **PAS-06 nessuna consistenza al pascolo BDN**

Blocca le particelle dichiarate con attività "pascolo" qualora non venga riscontrata alcuna registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo nella BDN sul Comune interessato.

#### **Correttiva**

Registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo sul comune interessato e richiesta all'ufficio competente ARPEA di riscaricare la consistenza in BDN; a partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016 e s.m.i., la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.

### **PAS-07 periodo di pascolamento inferiore a 60 gg**

Il controllo verifica che per ciascun comune sul quale risultino particelle con attività "pascolo", dalla consistenza BDN risulti un periodo di pascolamento di almeno 60 giorni.

#### **Correttiva**

Registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo sul comune interessato e richiesta all'ufficio competente ARPEA di riscalcare la consistenza in BDN; a partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016 e s.m.i., la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre. Arpea istruisce le pratiche ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 22/05/2017, n. 26-5080 successivamente al termine ultimo utile alla registrazione delle movimentazioni al pascolo in BDN.

### **PAS-08 carico UBA consistenza media stalla non rispettato**

Il controllo verifica che la densità minima UBA/ha prevista dalle DGR in riferimento all'anno di presentazione della domanda per le superfici pascolate nel comune di ubicazione dell'allevamento o nei comuni limitrofi venga rispettata impiegando la consistenza media della stalla desunta da BDN.

#### **Correttiva**

Verifica delle registrazioni relative alla consistenza di stalla relativa all'anno campagna; nel caso in cui la stalla sia stata chiusa nel corso dell'anno, segnalazione all'ufficio competente ARPEA dell'avvenuta chiusura.

### **PAS-09 carico UBA pascolo capi propri non rispettato**

Il controllo verifica che la densità minima prevista dalle DGR in riferimento all'anno di presentazione della domanda sia rispettata con la consistenza al pascolo desunta dalla BDN per i capi detenuti dal beneficiario.

#### **Correttiva**

Registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo sul comune interessato e richiesta all'ufficio competente ARPEA di riscalcare la consistenza in BDN; a partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016 e s.m.i., la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.

### **PA-10 Carico UBA pascolo capi in guardiania non rispettato**

Il controllo verifica che la densità minima prevista dalle DGR in riferimento all'anno di presentazione della domanda sia rispettata con la consistenza al pascolo desunta dalla BDN per i capi detenuti dal beneficiario e per i capi detenuti in guardiania.

### **Correttiva**

- Registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo sul comune interessato e richiesta all'ufficio competente ARPEA di riscalcare la consistenza in BDN; a partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016, la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.
- Richiesta ad Arpea per errore materiale della modifica delle dichiarazioni relative ai CUAAs proprietari di capi affidati al beneficiario in guardiana, la modifica può essere effettuata una sola volta per ciascuna pratica. A partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016, la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.

A partire dalla campagna 2017 il controllo è stato sostituito con la PA-16.

### **PA-11 Responsabile in alpe**

Il controllo verifica per le pratiche che tra le dichiarazioni rese nella domanda unica hanno inserito un CUAA in qualità di proprietario di capi affidati in guardiana al beneficiario, qualora i capi di proprietà del beneficiario non fossero sufficienti per il rispetto della densità minima di pascolamento, che il beneficiario nella BDN sia indicato come responsabile al pascolo per l'alpeggio.

### **Correttiva**

- Richiesta ad Arpea per errore materiale della modifica delle dichiarazioni relative ai CUAAs proprietari di capi affidati al beneficiario in guardiana. La modifica può essere effettuata una sola volta per ciascuna pratica. A partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016, la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.

A partire dalla campagna 2017 il controllo è stato sostituito con la PA-16

### **PA-12 Controllo consistenza allevamento con esito positivo**

La segnalazione indica che per le particelle è stata rispettata la densità minima di pascolamento prevista dalle DGR in riferimento all'anno di presentazione della domanda.

### **PA-13 Carico UBA pascolo soddisfatto con capi propri**

La segnalazione indica che per le particelle è stata rispettata la densità minima di pascolamento prevista dalle DGR in riferimento all'anno di presentazione della domanda.

#### **PA-14 Particelle fuori regione**

La segnalazione indica le particelle pascolate ricadenti fuori Regione Piemonte.

#### **P63-66 Carico UBA non rispettato e P63-77 Mancato sfalcio**

L'anomalia viene generata per bloccare le particelle non pascolate o non sfalciate.

#### **PAS-15 -particelle a controllo usi del suolo**

L'anomalia con descrizione "particelle a controllo usi del suolo" viene generata per bloccare le particelle per le quali è in corso un'istruttoria di verifica della pratica di mantenimento (controllo in loco oppure documentazione da verificare, etc) .

#### **PA-16 controllo consistenza pascolo terzi**

Il controllo verifica che la densità minima prevista dalle DGR in riferimento all'anno di presentazione della domanda sia rispettata con la consistenza al pascolo desunta dalla BDN per i capi detenuti dal beneficiario e per i capi detenuti in guardiania dal beneficiario nel caso in cui quest'ultimo risulta indicato in qualità di "detentore in alpe".

##### **Correttiva**

- Registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo sul comune interessato e richiesta all'ufficio competente ARPEA di riscalcare la consistenza in BDN; a partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016 e s.m.i., la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.
- Richiesta ad Arpea per errore materiale della modifica delle dichiarazioni relative ai CUAA proprietari di capi affidati al beneficiario in guardiania, la modifica può essere effettuata una sola volta per ciascuna pratica. A partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016 e s.m.i., la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.

#### **P63-55 pratica di mantenimento sfalcio senza documentazione giustificativa**

L'anomalia viene generata per bloccare le particelle per le quali non è stata presentata documentazione giustificativa.

### **P63-56 Pratiche a pascolo magro con pratica mantenimento nessuna pratica**

L'anomalia viene generata per bloccare le particelle a pascolo magro per le quali è stato dichiarato di non effettuare nessuna pratica.

## **21. CALCOLO ESITO GREENING**

CALCOLO PAGAMENTO INVERDIMENTO = superficie pagabile inverdimento x valore medio titoli attivati x % pagamento greening

Per le aziende che sono tenute ad applicare il greening la superficie pagabile per l'inverdimento è data da:

SUPERFICIE PAGABILE INVERDIMENTO = SUPERFICIE BASE DI CALCOLO – (RIDUZIONE DIVERSIFICAZIONE + RIDUZIONE PRATI + RIDUZIONE EFA)

La base di calcolo è pari al totale della superficie ammissibile calcolata per lo 026.

Per le aziende esenti, la superficie ammissibile per il pagamento del greening è pari alla superficie ammissibile (GIS) calcolata per il regime di base.

### **21.1 CALCOLO ESITO FINO ALLA CAMPAGNA 2017**

#### **CONDIZIONI DI ESENZIONE**

##### **Esenzioni per tutti gli impegni greening**

- Piccolo agricoltore
- Esenzione per le aziende biologiche: tutte le particelle biologiche sono esentate dal rispetto delle regole dell'inverdimento. Il beneficiario può, però con un flag in domanda rinunciare a tale esenzione. Per le aziende solo parzialmente bio i calcoli sono effettuati solo sulle superfici non bio

##### **Esenzioni specifiche per la diversificazione**

- Azienda con meno di 10 ha di seminativi
- Azienda con seminativi interamente investiti a colture sommerse
- Azienda con almeno il 75% dei seminativi per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, se i seminativi non sottoposti a tali impieghi non sono superiori a 30 ettari
- Azienda con almeno il 75% della superficie agricola ammissibile (SAA) costituita da prato permanente,

utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, se i seminativi non sottoposti a tali impieghi non sono superiori a 30 ettari

Esenzioni specifiche per le EFA

- Azienda con meno di 15 ha di seminativi
- Azienda con almeno il 75% dei seminativi per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, se i seminativi non sottoposti a tali impieghi non sono superiori a 30 ha
- Azienda con almeno il 75% della superficie agricola ammissibile (SAA) costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, se i seminativi non sottoposti a tali impieghi non sono superiori a 30 ettari

#### **IMPEGNI DA RISPETTARE PER LE AZIENDE NON ESENTATE**

Per le aziende non esenti, il calcolo del premio del greening si compone di tre parti:

- Rispetto dell'obbligo di non convertire i prati permanenti in altre colture
- Rispetto della diversificazione
  - o presenza di almeno due colture per le aziende con meno di 30 ha di seminativi e presenza di almeno tre colture per le aziende con più di 30 ha di seminativi
  - o la prima coltura non deve superare il 75% del tot seminativi
  - o la somma dei primi due seminativi (solo quando ne sono richiesti almeno 3) non deve superare il 95% del tot seminativi)
- Presenza di almeno il 5% di EFA sul totale dei seminativi (solo per le aziende con più di 15 ha di seminativi)

NB: per la verifica del rispetto della diversificazione, viene utilizzato un parametro che è riportato nella matrice nella colonna "codice coltura diversa". Quando il codice è lo stesso, anche usi del suolo con una diversa tripletta vengono considerati una unica coltura, mentre ogni codice non uguale identifica effettivamente colture considerate diverse.

Se uno o più punti non è rispettato, per ognuno viene calcolata una riduzione della superficie ammissibile, commisurata alla gravità dell'inadempienza (viene calcolato un parametro chiamato tasso di differenza, il cui calcolo è spiegato in calce al presente documento).

#### **CALCOLO DELLE RIDUZIONI**

##### **1) MANCATO RISPETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE**

- a. Coltura con superficie ammissibile più alta (raggruppata per codice coltura diversa)  $\leq$  tot superficie ammissibile a seminativo  $\cdot 0.75$

Se questa condizione non è rispettata si calcola il tasso di differenza 1

$$\text{Sup. ammissibile coltura principale} - \text{Sup. max consentita (ossia sup semi} * 0,75)$$

Tasso di differenza 1= -----

$$\text{Sup. richiedibile per le altre colture (ossia sup semi} * 0,25)$$

- b. Prime due colture con superficie ammissibile più alta (raggruppata per codice coltura diversa)  $\leq$  tot superficie ammissibile a seminativo  $* 0,95$

Se questa condizione non è rispettata si calcola il tasso di differenza 2

$$\text{Sup. ammissibile prima+seconda} - \text{Sup. max consentita (ossia sup semi} * 0,95)$$

Tasso di differenza 2= -----

$$\text{Sup. richiedibile per le altre colture (ossia sup semi} * 0,05)$$

- c. Nel caso non vengano rispettate né la prima condizione né la seconda condizione si sommano i tassi di differenza di cui ai punti precedenti, con un massimo di 1

Quindi

$$\text{Tasso di differenza}_3 = \text{Min} [ 1; (\text{tasso di differenza}_1 + \text{tasso di differenza}_2) ]$$

La riduzione degli ettari ammissibili greening dovuta al mancato rispetto della diversificazione è data da

RIDUZIONE DIV= Totale superficie a seminativo ammissibile  $\times$  50%  $\times$  Tasso di differenza (1, 2 o 3 a seconda dell'infrazione commessa)

## 2) MANCATO RISPETTO DELLE EFA

La superficie EFA deve essere almeno il 5% del totale della superficie ammissibile a seminativo.

Se tale % non è rispettata si calcola il seguente tasso di differenza

$$\text{Sup. obbligatoria (ossia sup semi} * 0,05) - \text{Sup. ammissibile EFA}$$

Tasso di differenza EFA = -----

$$\text{Sup. obbligatoria (ossia sup semi} * 0,05)$$

La riduzione degli ettari ammissibili greening dovuta al mancato rispetto delle EFA è data da:

RIDUZIONE EFA = Totale superficie a seminativo ammissibile  $\times$  50%  $\times$  Tasso di differenza EFA

## 3) MANCATO RISPETTO CONTEMPORANEAMENTE DELLA DIVERSIFICAZIONE E DELLE EFA

In caso di mancato rispetto sia della diversificazione sia delle EFA si sommano le riduzioni DIV e EFA, con un massimo del totale della superficie a seminativo accertata

#### 4) MANCATO RISPETTO DEL MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI

Se non è rispettato l'obbligo di non convertire i prati permanenti situati in zone sensibili e/o non sensibili

Riduzione = (Superficie sulle quali non è rispettato l'obbligo)

Se l'azienda non rispetta più punti le varie riduzioni si sommano, con il limite che la somma delle riduzioni di diversificazione e EFA non può superare la superficie totale a seminativo, e la somma di tutte le riduzioni (quindi anche quella dei prati permanenti, se presente) non può superare il totale della superficie ammissibile al regime di base.

Quindi: RIDUZIONE TOTALE GREENING = riduzione diversificazione + riduzione EFA + riduzione prati

Con

RIDUZIONE MAX TOTALE (RIDUZIONE DIVERSIFICAZIONE + RIDUZIONE PRATI + RIDUZIONE EFA) = superficie base di calcolo

e

Max (RIDUZIONE DIVERSIFICAZIONE + RIDUZIONE EFA) = Sup. a seminativo ammissibile totale

Nel calcolo del premio quando una azienda non rispetta anche solo uno dei parametri richiesti si accende una delle anomalie previste, a seconda della casistica in cui ricade.

Codice anomalia	Aziende su cui è calcolata	Quando si accende
GRE-21	Meno di 10 ha di seminativi Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti
GRE-22	Seminativi tra 10 e 15 ha Non esente diversificazione Senza prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi
GRE-23	Seminativi tra 10 e 15 ha Non esente diversificazione Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi
GRE-24	Seminativi tra 15 e 30 ha Non esente diversificazione Esente EFA Senza prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice anomalia	Aziende su cui è calcolata	Quando si accende
GRE-25	Seminativi tra 15 e 30 ha Non esente diversificazione Non esente EFA Senza prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-26	Seminativi tra 15 e 30 ha Non esente diversificazione Esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi
GRE-27	Seminativi tra 15 e 30 ha Non esente diversificazione Non esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-28	Seminativi superiori a 30 ha Non esente diversificazione Esente EFA Senza prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi
GRE-29	Terreni a riposo e foraggere > 75% seminativi ma altri seminativi > 30 ha Esente EFA Senza prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, verificati sui seminativi diversi da riposo e foraggere: - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi
GRE-30	Colture sommerse e foraggere > 75% superficie agricola e altri seminativi > 30 ha Esente EFA Senza prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti (su tutti i seminativi): - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi
GRE-31	Seminativi superiori a 30 ha Non esente diversificazione Non esente EFA Senza prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice anomalia	Aziende su cui è calcolata	Quando si accende
GRE-32	Terreni a riposo e foraggere > 75% seminativi ma altri seminativi > 30 ha Non esente EFA Senza prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, verificati sui seminativi diversi da riposo e foraggere: - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-33	Colture sommerse e foraggere > 75% superficie agricola e altri seminativi > 30 ha Non esente EFA Senza prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti (su tutti i seminativi): - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-34	Seminativi superiori a 30 ha Non esente diversificazione Esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi
GRE-35	Terreni a riposo e foraggere > 75% seminativi ma altri seminativi > 30 ha Esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, verificati sui seminativi diversi da riposo e foraggere: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi
GRE-36	Colture sommerse e foraggere > 75% superficie agricola e altri seminativi > 30 ha Esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti (su tutti i seminativi): - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi
GRE-37	Seminativi superiori a 30 ha Non esente diversificazione Non esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi

Codice anomalia	Aziende su cui è calcolata	Quando si accende
GRE-38	Terreni a riposo e foraggere > 75% seminativi ma altri seminativi > 30 ha Non esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, verificati sui seminativi diversi da riposo e foraggere: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-39	Colture sommerse e foraggere > 75% superficie agricola e altri seminativi > 30 ha Non esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti (su tutti i seminativi): - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei primi due seminativi non deve superare il 95% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-40	Seminativi tra 10 e 15 ha Esente diversificazione Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti
GRE-41	Seminativi tra 15 e 30 ha Esente diversificazione Esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti
GRE-42	Seminativi superiori a 30 ha Esente diversificazione Esente EFA Con prati permanenti	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti

## 21.2 CALCOLO ESITO A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2018

### CONDIZIONI DI ESENZIONE

#### Esenzioni per tutti gli impegni greening

- Piccolo agricoltore
- Esenzione per le aziende biologiche: tutte le particelle biologiche sono esentate dal rispetto delle regole dell'inverdimento. Il beneficiario può, però con un flag in domanda rinunciare a tale esenzione. Per le aziende solo parzialmente bio i calcoli sono effettuati solo sulle superfici non bio.

### **Esenzioni specifiche per la diversificazione**

- Azienda con meno di 10 ha di seminativi
- Azienda con seminativi interamente investiti a colture sommerse
- Azienda con almeno il 75% dei seminativi per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.
- Azienda con almeno il 75% della superficie agricola ammissibile (SAA) costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

### **Esenzioni specifiche per le EFA**

- Azienda con meno di 15 ha di seminativi
- Azienda con almeno il 75% dei seminativi per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.
- Azienda con almeno il 75% della superficie agricola ammissibile (SAA) costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Per le aziende che sono tenute ad applicare il greening la superficie pagabile per l'inverdimento è data da:

$$\text{SUPERFICIE PAGABILE INVERDIMENTO} = \text{SUPERFICIE BASE DI CALCOLO} - (\text{RIDUZIONE DIVERSIFICAZIONE} + \text{RIDUZIONE PRATI} + \text{RIDUZIONE EFA})$$

La base di calcolo è pari al totale della superficie ammissibile calcolata per lo 026

### **IMPEGNI DA RISPETTARE PER LE AZIENDE NON ESENTATE**

Per le aziende non esenti, il calcolo del premio del greening si compone di tre parti:

- Rispetto dell'obbligo di non convertire i prati permanenti in altre colture
- Rispetto della diversificazione
  - o presenza di almeno due colture per le aziende con meno di 30 ha di seminativi e presenza di almeno tre colture per le aziende con più di 30 ha di seminativi
  - o la prima coltura non deve superare il 75% del tot seminativi
  - o la somma dei primi due seminativi (solo quando ne sono richiesti almeno 3) non deve superare il 95% del tot seminativi)
- Presenza di almeno il 5% di EFA sul totale dei seminativi (solo per le aziende con più di 15 ha di seminativi)

NB: per la verifica del rispetto della diversificazione, viene utilizzato un parametro che è riportato nella matrice nella colonna “codice coltura diversa”. Quando il codice è lo stesso, anche usi del suolo con una diversa tripletta vengono considerati una unica coltura, mentre ogni codice non uguale identifica effettivamente colture considerate diverse.

Se uno o più punti non è rispettato, per ognuno viene calcolata una riduzione della superficie ammissibile, commisurata alla gravità dell’inadempienza (viene calcolato un parametro chiamato tasso di differenza, il cui calcolo è spiegato in calce al presente documento).

## CALCOLO DELLE RIDUZIONI

### 1) MANCATO RISPETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE

- **Quando sono necessarie almeno 2 colture e la superficie determinata per la coltura principale > 75% dei seminativi**

Riduzione = (Sup. a seminativo ammissibile prima colt– Sup massima consentita) x 2

- **Quando sono necessarie almeno 3 colture e la superficie determinata per la coltura principale > 75% dei seminativi**

Riduzione = (Sup. a seminativo ammissibile – Sup massima consentita)

- **Quando sono necessarie almeno 3 colture e la somma delle superfici determinate per le due colture principali > 95% dei seminativi**

Riduzione = (Sup. a seminativo ammiss. prima + seconda - Sup max consentita) x 5

- **Quando sono necessarie 3 colture e contemporaneamente:**

- ✧ **La sup. determinata per la coltura principale > 75% dei seminativi** e

- ✧ **la somma delle superfici determinate per le due colture principali > 95% dei seminativi**

Le riduzioni devono essere presenti contemporaneamente e sommate tra loro

- **Quando occorre fare la verifica che la coltura principale non superi il 75% degli altri seminativi ma la superficie determinata per la coltura principale > 75%**

Riduzione = (Sup. ammiss. coltura principale – Sup. max consentita)

**In caso di inadempienza sulla diversificazione per più di tre anni, dal quarto anno la riduzione è moltiplicata per due**

### 2) MANCATO RISPETTO DELLE EFA

- **Se la superficie determinata come EFA è inferiore al 5% dei seminativi**

Riduzione = [Sup. obbligatoria (5%dei seminativi) - Sup. ammissibile EFA] x 10

**NB: In caso di inadempienza sulle EFA per più di tre anni, dal quarto anno la riduzione è moltiplicata per due**

### 3) MANCATO RISPETTO DEL MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI

**Se non è rispettato l'obbligo di non convertire i prati permanenti situati in zone sensibili e/o non sensibili**

Riduzione = (Superficie sulle quali non è rispettato l'obbligo)

Se l'azienda non rispetta più punti le varie riduzioni si sommano, con il limite che la somma delle riduzioni di diversificazione e EFA non può superare la superficie totale a seminativo, e la somma di tutte le riduzioni (quindi anche quella dei prati permanenti, se presente) non può superare il totale della superficie ammissibile al regime di base.

Quindi: RIDUZIONE TOTALE GREENING = riduzione diversificazione + riduzione EFA + riduzione prati

Con

RIDUZIONE MAX TOTALE (RIDUZIONE DIVERSIFICAZIONE + RIDUZIONE PRATI + RIDUZIONE EFA) = superficie base di calcolo

E

Max (RIDUZIONE DIVERSIFICAZIONE + RIDUZIONE EFA) = Sup. a seminativo ammissibile totale

Nel calcolo del premio quando una azienda non rispetta anche solo uno dei parametri richiesti si accende una delle anomalie previste, a seconda della casistica in cui ricade.

Codice anomalia	Descrizione controllo	Quando si accende
GRE-21	Esente diversificazione; Esente EFA con presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti
GRE-50	Seminativi tra 10 e 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; NON presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-52	Seminativi tra 10 e 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; NON presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi
GRE-54	Seminativi tra 10 e 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; NON presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-51	Seminativi tra 10 e 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; presenza prati	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti

<b>Codice anomalia</b>	<b>Descrizione controllo</b>	<b>Quando si accende</b>
	permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	- presenza di almeno 2 seminativi
GRE-53	Seminativi tra 10 e 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-55	Seminativi tra 10 e 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 2 seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-56	Seminativi tra 10 e 30 ha con colture sommerse non superiori al 75%; NON presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi
GRE-58	Seminativi tra 10 e 30 ha con colture sommerse non superiori al 75%; NON presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-57	Seminativi tra 10 e 30 ha con colture sommerse non superiori al 75%; presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - mantenimento prati permanenti
GRE-59	Seminativi tra 10 e 30 ha con colture sommerse non superiori al 75%; presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi - mantenimento prati permanenti
GRE-60	Seminativi > 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; NON presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-62	Seminativi > 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; superfici a foraggiere >75% degli altri seminativi; NON presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 3 seminativi
GRE-64	Seminativi > 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; terreni a riposo >75% degli altri seminativi; NON presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 3 seminativi
GRE-66	Seminativi > 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; terreni a riposo e foraggiere <75% degli altri seminativi; NON presenza	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi diversi da coltura sommersa - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi diversi da coltura sommersa

Codice anomalia	Descrizione controllo	Quando si accende
	prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	
GRE-61	Seminativi > 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-63	Seminativi > 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; superfici a foraggiare >75% degli altri seminativi; presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi
GRE-65	Seminativi > 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; terreni a riposo >75% degli altri seminativi; presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - mantenimento prati permanenti - presenza di almeno 3 seminativi
GRE-67	Seminativi > 30 ha per almeno il 75% investiti colture sommerse; terreni a riposo e foraggiare <75% degli altri seminativi; presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 2 seminativi diversi da coltura sommersa - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi diversi da coltura sommersa - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi - mantenimento prati permanenti
GRE-70	Seminativi > 30 ha con colture sommerse non superiori al 75%; NON presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei due seminativi con superficie maggiore non può superare il 95% del totale dei seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi
GRE-71	Seminativi > 30 ha con colture sommerse non superiori al 75%; presenza prati permanenti sensibili e/o non sensibili; NON esente diversificazione; NON esente EFA	Mancato rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: - presenza di almeno 3 seminativi - il seminativo principale non deve superare il 75% del tot seminativi - la somma dei due seminativi con superficie maggiore non può superare il 95% del totale dei seminativi - superficie EFA per almeno il 5% dei seminativi - mantenimento prati permanenti

### 21.3 CALCOLO DELLE SANZIONI

Quando la superficie da usare come base di calcolo per il pagamento di inverdimento differisce dalla superficie calcolata dopo l'applicazione delle riduzioni, se la differenza constatata è superiore al 3% o a due ettari ma non superiore al 20% rispetto alla superficie alla superficie decurtata delle riduzioni, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata.

Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie base di calcolo per il pagamento di inverdimento e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione delle riduzioni.

La sanzione amministrativa non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016, ed è divisa per 5 e limitata al 20% dell'importo del pagamento di inverdimento a cui l'agricoltore interessato avrebbe avuto diritto prima dell'applicazione delle sanzioni per l'anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall'anno di domanda 2018.

Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti per il greening, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione delle riduzioni sopra esposte è ulteriormente ridotta del 10 %.

## 22. CONTROLLI TRA DU E PSR:POSSIBILI INCOMPATIBILITA'

### 22.1 Supero di conduzione e ammissibilità con i Piani di Sviluppo Rurale

Viene controllato che non ci siano sovrapposizioni tra la superficie condotta per le particelle presenti in entrambi i settori e dichiarate da produttori diversi rispetto alla superficie catastale di ciascuna particella. Inoltre viene effettuato un controllo nell'ambito di più produttori, per verificare che non ci siano sovrapposizioni tra superfici dichiarate, rispetto alla superficie ammissibile rilevata tramite il GIS.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (Op, Oc)	Applicabilità					Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	
C70	5	Particella in 'supero' di conduzione tra du e psr (coordinamento)	blocca la particella	OC	RUP-ARTICOL O 52				SI	SI

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Responsabile (Op, Oc)	Applicabilità					Penalità
					regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	
USFH	4	Particella richiesta a premio su misura PSR e domanda unica in supero tra beneficiari diversi	blocca la particella	OC	RUP-ARTICOL O 52				SI	SI

**Modalità di risoluzione:**

Codice	Valore	Descrizione	Tipologia dei documenti da produrre
C70	5	Particella in 'supero' di conduzione tra du e psr (coordinamento)	Autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie OPPURE autocertificazione che attesti di aver commesso un errore
USFH4		Particella richiesta a premio su misura PSR e domanda unica in supero tra beneficiari diversi	Autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie OPPURE autocertificazione che attesti di aver commesso un errore

**22.2 Inammissibilità delle superfici: destinazioni d'uso incompatibili o destinazioni d'uso diverse**

Viene impostata l'anomalia nel caso seguente:

I beneficiari che hanno fatto domanda di prepensionamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 misura D non possono beneficiare della DU. Questo controllo viene effettuato in trasmissione (non presente nella griglia in allegato).

Regime Codice	Descrizione	Descrizione	Applicabilità	Penalità
---------------	-------------	-------------	---------------	----------

			della sanzione		regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	
USD		Beneficiario titolare misura d (prepensionamento)	Segnalazione; recupero sul PSR	OP	tutti				SI	NO

### 23. DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO

Per le domande rilevate come multiple, presentate a OP diversi, è impostata la seguente anomalia OC, correggibile tramite la rinuncia ad una domanda:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità					Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	RESPONSABILITA'	correggibile	
C10	1	Domanda multipla	blocco della domanda	TUTTI	TUTTI	TUTTI	OC	SI	NO

### 24. ART. 32 LETTERA B) DEL REG (CE) 1307/2013: ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO PER ETTARO AMMISSIBILE

L'art.32 del Reg (CE) 1307/2013 lettera b definisce per "ettaro ammissibile" ai titoli, qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 siano state ricomprese in un Piano di Sviluppo rurale.

La lettera b dell'art. 34 si applica ai codici dichiarativi sulla base delle compatibilità individuate dalla matrice prodotto-intervento.

Nel caso in cui siano utilizzati codici dichiarativi incongruenti con quelli indicati o le superfici indicate non furono pagate nella campagna 2008 a titoli, si genera la seguente anomalia:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità					Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	
PU	216	PARTICELLA Richiesta a premio 026AI SENSI DELL'art. 34.b del Reg. (CE) 73/2009	Blocco della particella (accertato=0)		G.C.600: TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.			no	si

## 25. CONTROLLI PREMI ACCOPPIATI ART. 52 PER SUPERFICIE

Nella tabella seguente sono riportati i controlli effettuati per i premi accoppiati per superfici previsti dall'art. 52 del Reg. 1307-2013:

Controllo	Descrizione	Premio	Impatto	Correggibile
<b>Campagna 2015 e successive:</b>				
SBA01	Sostegno accoppiato barbabietola - contratto inesistente o non valido;	Barbabietola da zucchero 127	blocca il premio	Non correggibile
SBA02	Sostegno accoppiato barbabietola: superficie del contratto inferiore a quella richiesta a premio;	Barbabietola da zucchero 127	riproporciona il premio in base alla superficie del contratto con l'industria di trasformazione	Non correggibile
SOL01	Sostegno accoppiato - Superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%	Oliveti in puglia e Calabria con % superiore al 7,5%	Blocca le particelle che non rispettano la pendenza minima	Non correggibile
SOL05	Sostegno accoppiato olio - premio 138, assenza/non conformità del certificato	olivicole che aderiscono a sistemi di qualità 138	Blocca le particelle in assenza di attestazione circa l'adempimento agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità	Non correggibile



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

SPO01	Controllo sostegno accoppiato - Pomodoro – Contratto/impegno non valido;	Pomodoro destinato alla trasformazione 128	blocca il premio	Non correggibile
SPO02	Controllo sostegno accoppiato - Pomodoro - Superficie a premio superiore alla superficie contrattata;	Pomodoro destinato alla trasformazione 128	riproporziona il premio in base alla superficie del contratto con l'industria di trasformazione/impegno di conferimento con le Organizzazioni di produttori	Non correggibile
<b>Campagna 2017 e successive:</b>				
SOL02	Verifica rispetto norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Ovvero movimentazione delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM.	Premio 129 Superfici olivicole.  Premio 138 Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.	blocca il premio	Non correggibile
<b>Campagna 2018 e successive:</b>				
SOL01	Sostegno accoppiato - Superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%	Oliveti in puglia e Calabria con % superiore al 7,5%	Blocca le particelle che non rispettano la pendenza minima, calcolata sul singolo appezzamento (non è riferita alla media aziendale delle superfici olivetate)	Non correggibile
SOL02	Verifica rispetto norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Ovvero movimentazione delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM.	Premio 129 Superfici olivicole.  <b>PREMIO 132 Oliveti in puglia e Calabria con % superiore al 7,5%</b>  Premio 138 Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.	blocca il premio	Non correggibile

**Allegati alla Domanda Unica:**

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465 specifica, pena inammissibilità all'aiuto, che:

- Per il premio per il settore barbabietola da zucchero i contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera devono essere allegati alla Domanda Unica;
- Per il premio pomodoro da trasformazione, nel caso di produttori singoli, i contratti di fornitura di cui al comma 3 del DM n. 5465 sono allegati alla Domanda Unica;
- Per il premio pomodoro da trasformazione, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, il produttore associato allega alla Domanda Unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione che deve, obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
  - data di sottoscrizione;
  - sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e organizzazione di produttori);
  - **elenco puntuale** delle superfici coltivate a pomodoro.

### **Campagna 2018 e successive:**

#### **Premi per il settore olio di oliva (art. 27 DM 7 giugno 2018 n. 5465)**

Il premio 132, è assegnato alle superfici **che beneficiano del pagamento del premio 129** situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

Per gli interventi 129, 132 e 138 si ricorda, inoltre, che:

Il pagamento del premio è subordinato alla **registrazione**, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel **registro telematico** di cui al DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla **registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio** di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 **o dal commerciante di olive** di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Questo requisito deve essere soddisfatto **nell'anno solare di presentazione della domanda unica**.

### **Campagna 2018: Premi per i settori barbabietola da zucchero e pomodoro da trasformazione, superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (artt. 25 e 26 e 27 DM 7 giugno 2018 n. 5465)**

Con Determinazione 225 DEL 20/12/2018 si è stabilito per la campagna 2018, pena l'inammissibilità del premio accoppiato superfici interventi 127 e 128 -ai sensi dell'art. 52 Reg. 1307/2013, che i contratti relativi alla barbabietola da zucchero e al pomodoro da trasformazione, così come gli impegni di coltivazione, debbano essere caricati sul sistema informatico dell'anagrafe agricola piemontese dai beneficiari o loro delegati. Si è fissato come termine ultimo perentorio per il caricamento della documentazione di cui al punto 1 della presente determinazione, la data del 09/01/2019. Si è determinato, inoltre, di integrare, se necessario, gli impegni di coltivazione con un'autocertificazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 -Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenente tutte le informazioni di cui alla Circolare Agea Coordinamento N.0095272 del 06/12/2018 che dispone, tra l'altro, l'obbligo di dettagliare le particelle oggetto dell'impegno.

Per il premio 138, dovrà essere caricata sul Fascicolo SIAP, entro la data del 31 dicembre 2018, l'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione che certifichi il corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema di qualità cui aderisce. L'attestazione deve essere rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) n. 1151/2012.

### **Campagna 2019 e successive:**

I contratti di fornitura e impegni di coltivazione di cui agli artt. 25 e 26 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 dovranno essere tassativamente allegati alla Domanda Unica in fase di presentazione, pena inammissibilità all'aiuto.

Per il premio 138 alle superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità dovrà essere caricata, attraverso apposite funzionalità, l'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione che certifichi il corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema di qualità cui aderisce. L'attestazione deve essere rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) n. 1151/2012.

## **26. AZIENDA SOSPESA CON POSSIBILI RECUPERI DA REFRESH**

OPR genera le anomalie riportate in tabella per bloccare le aziende sottoposte ad ulteriori controlli. Terminata la fase di accertamento l'anomalia verrà spenta automaticamente dall'OP.

				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	Penalità
A01	16	sospensione tecnica OPR in attesa di nuove fotointerpretazioni	Blocco della domanda	Tutti				NO	NO

La A01-10 segnala invece quei casi in cui l'azienda, a fronte del refresh, ha un probabile debito ancora da accertare.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	Penalità
A01	10	Azienda con possibili recuperi da refresh	Segnalazione	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	NO	NO

## 27. CONTO CORRENTE ESTINTO IN ANAGRAFE

Questa anomalia si genera se il conto corrente indicato in DU è stato estinto in anagrafe.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità				correggibile	Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime		

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità					Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	
DP006		Forma di pagamento obbligatoria tramite bonifico su C/C valido	Blocco della domanda	Tutti				SI	NO

**Modalità di risoluzione :** Inserire il nuovo conto corrente in anagrafe e tramite l'applicativo RPU agganciare il conto utilizzando il tasto "Comunicazioni" oppure inserire un conto valido in anagrafe.

Il documento con il nuovo conto corrente deve essere stampato, sottoscritto dal beneficiario e archiviato nel fascicolo cartaceo.

## 28. PRESENZA DELL'AZIENDA IN ANAGRAFE TRIBUTARIA

L'anomalia ANA14 verifica la presenza di notifica di tipo bloccante a livello di fascicolo aziendale.

L'anomalia TRB01 verifica che l'azienda (CUAA) sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida.

Le anomalie TRB09 e TRB11 verificano che il titolare rappresentante legale si deceduto.

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità					Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	
ANA	14	Azienda con notifica di tipo bloccante	Blocco della domanda	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Se possibile, eventuale intervento in Anagrafe.	NO

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità					Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	
TRB	01	Verifica che l'azienda (CUAA) sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida	Blocco della domanda	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Se possibile, eventuale intervento in Anagrafe	NO
TRB	09	Verifica decesso Titolare / Rappresentante legale	Blocco della domanda	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	NO	
TRB	11	Verifica decesso Titolare	Blocco della domanda	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	NO	

**Risoluzione:**

**ANA14:** la correzione, se possibile, deve essere effettuata dal CAA, o da altro soggetto, che ha inserito la notifica bloccante, presente sul Fascicolo Anagrafico dell'azienda .

**TRB01:** la correzione, se possibile deve essere effettuata in Anagrafe Agricola o in Anagrafe tributaria, in base al tipo di errore riscontrato.

**TRB09 e TRB11;** invio ad Arpea di modelli dichiarativi riguardanti le posizioni degli eredi rispetto al soggetto deceduto.

## 29. CONTROLLI ISTRUTTORI ZOOTECNIA

Per quanto concerne i controlli istruttori dei premi zootecnici, si rimanda a :

Per la campagna 2015: al Manuale delle anomalie ART. 52 Reg. 1307-2013 Premi zootecnici - Domanda unica 2015 approvato con Determinazione Arpea N° 196 del 20/10/2016.

Per la campagna 2016 e 2017: al Manuale delle anomalie ART. 52 Reg. 1307-2013 Premi zootecnici - Domanda unica 2016 e seguenti approvato con Determinazione n. 39 dell' 8/03/2018.

Per la campagna 2017 : alla Circolare AGEA.2017.44438 del 24.05.17 e alla Determinazione Arpea 167 del 26-10-2018-(Modifiche ed integrazioni alla DETERMINAZIONE N° 39 DEL 08/03/2018 “Approvazione della Procedura: MANUALE DEI CONTROLLI ART. 52 REG 1307/2003 -PREMI ZOOTECNICI- DOMANDA UNICA 2016 E SEGUENTI).

Per la campagna 2018: si faccia riferimento alla Circolare Agea Prot. N.0095272 del 06/12/2018.

### **29.1 Calcolo del premio zootecnia bovini campagna 2018 e seguenti**

#### Conteggio dei capi pagabili

Se il capo che è ammissibile sul premio 313 e non sul premio 314 verrà conteggiato e pagato come capo ammissibile solo all'interno del premio 313.

Se il capo è ammissibile sul premio 313 e 314, lo stesso verrà conteggiato due volte su entrambi i premi.

Se il capo che è ammissibile sul premio 315 e non sul premio 316 oppure 317 oppure 318 oppure 319, verrà conteggiato e pagato come capo ammissibile solo all'interno del premio 315.

Se il capo che è ammissibile sia sul premio 315 sia su uno degli aggiuntivi 316-317-318-319 verrà conteggiato e pagato solo una volta con questo ordine di priorità:

319

316

318

317

Se il capo che è ammissibile sul premio 310 e non sul premio 311 verrà conteggiato e pagato come capo ammissibile solo all'interno del premio 310.

Se il capo è ammissibile sul premio 310 e 311, lo stesso verrà conteggiato due volte su entrambi i premi.

Se un capo è ammissibile su tutti gli interventi viene dato un ordine di priorità nel pagamento del capo.

L'ordine di priorità è il seguente:

313 e 314

310 e 311

316

318

317

315

322

### **Calcolo dell'esito**

Il calcolo dell'esito viene effettuato per ogni intervento in queste situazioni:

- 1) In presenza di irregolarità riscontrate sui capi durante i controlli in loco dei servizi veterinari (si veda per il calcolo dei capi irregolari anche la procedura Allegato 3 alla Determina 167 del 26-10-2018 valevole anche dalla campagna 2017 in avanti). La procedura per il calcolo dei capi irregolari, se modificata, sarà oggetto di nuova circolare Arpea.
- 2) In presenza di irregolarità riscontrate sui capi durante i controlli in loco del campione ammissibilità zootecnia.
- 3) In presenza di ritardi di registrazione delle movimentazioni dei capi in BDN, così come dettagliato nell'Allegato alla Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0095272 del 06/12/2018e sm.i .

Il calcolo del premio in zootecnia con la definizione delle riduzioni e delle sanzioni a partire dalla campagna 2018 si fa per misura cioè intervento per intervento.

### **Esempio 1**

Un' azienda ha:

-10 capi potenzialmente ammissibili scaricati da BDN sul premio 310

Nessun capo irregolare sul 310

-20 capi potenzialmente ammissibili scaricati da BDN sul premio 315.

5 capi risultano irregolari a seguito dei controlli sui tempi di registrazione sul premio 315.

-20 capi potenzialmente ammissibili desunti da BDN sul premio 313

10 capi irregolari sul 313

Calcolo dell'esito= capi irregolari su capi accertati

Esito sul 310= 0/10=0

Pagamento sul 310= 10 capi

Esito sul 315=  $5/20=25\%$

Capi pagabili sul 315=0 (esito  $>20\%$ , capi anomali  $>3$ ).

Esito sul 313=  $10/(20-10)=100\%$

Pagamento sul 313= 0 capi

#### Sanzioni pluriennali

In presenza esito  $>50\%$  di cui agli artt. 30 e 31 del Re (UE) n. 640/2014, vengono applicate le sanzioni pluriennali.

**Nell'esempio 1 la sanzione pluriennale sul 313 sarà pari a :**

10 capi irregolari \* premio unitario 313

### **29.2 Calcolo del premio zootecnia ovicapri**

Il pagamento delle agnelle avviene secondo la seguente regola:

SE "Obiettivo di risanamento raggiunto":

agnelle pagabili = agnelle\* 0.35

Se  $QR > 0.2$  allora le agnelle =  $(0,2 * \text{CAPI TOTALI})$

Se  $QR < 0.2$  allora le agnelle = (numero agnelle ammissibili)

SE "Obiettivo di risanamento non raggiunto":

agnelle pagabili = agnelle\* 0.75

Se  $QR > 0.2$  allora le agnelle =  $(0,2 * \text{CAPI TOTALI})$

Se  $QR < 0.2$  allora le agnelle = (numero agnelle ammissibili)

Nel caso esistano delle irregolarità il calcolo dell'esito viene effettuato come descritto nel paragrafo "Calcolo dell'esito".

### 29.3 Domanda latte campagna 2018 e seguenti

Arpea ha sottoscritto un protocollo di intesa con Agea in data 09/02/2009, con il quale poteva delegare attività di propria competenza a SIN e avvalersi dei sistemi informatici nazionali realizzati dallo stesso.

Arpea, per la campagna 2016, 2017 e 2018, ha ritenuto opportuno avvalersi di tale possibilità e ha delegato parte delle attività inerenti l'istruttoria dei premi afferenti il settore zootecnico, tra i quali il sostegno per il settore latte di cui all'art.20 del DM del 18/11/2014 e s.m.i a SIN S.p.A.

Anche per la campagna 2018, Arpea si avvale della collaborazione della SIN S.p.A. al fine di svolgere le attività previste dall'art. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013 premi zootecnici. I dati relativi ai parametri qualitativi ed igienico sanitari del latte devono essere inseriti dai beneficiari in proprio o dai CAA mandatarî, su un sistema informatico del SIAN. Arpea acquisisce e rende disponibili sul sistema SIAN, per taluni laboratori accreditati, le analisi del latte precaricando sul sistema SIAN le analisi fornite.

#### Obblighi da parte dei beneficiari

- I beneficiari richiedenti i premi in questione provvedano agli adempimenti amministrativi di competenza utilizzando l'applicativo denominato "domanda integrativa per vacche da latte" messo a disposizione da ARPEA.
- Qualora non siano stati acquisiti i dati dai laboratori accreditati relativi alle analisi del latte, i dati inerenti i parametri igienico sanitari del latte, dei mesi di consegna, delle eventuali vendite dirette e tutti i dati necessari richiesti dal sistema SIAN nella domanda integrativa per vacche da latte, vengano caricati dai beneficiari in proprio o dai CAA mandatarî su apposito sistema informatico SIAN.
- Qualora i dati siano già stati acquisiti dai laboratori certificati in relazione alle analisi del latte, i beneficiari o i CAA mandatarî, **devono verificare la veridicità e l'inserimento degli stessi a sistema SIAN sulla domanda integrativa per vacche da latte, sotto la propria esclusiva responsabilità.**
- Le analisi del latte debbano essere allegate in formato pdf sull'applicativo del SIAN e la copia cartacea deve essere archiviata nel fascicolo aziendale del beneficiario.
- La domanda integrativa per vacche da latte, compilata su sistema SIAN, è valida e ammissibile a premio, solo se trasmessa informaticamente, stampata, firmata e archiviata nel fascicolo cartaceo del beneficiario da parte del CAA mandatario del beneficiario richiedente;

I cedolini del latte caricati sul sistema informativo vengono annualmente controllati puntualmente a campione: l'art. 33 del Reg. (CE) 809/2014 stabilisce che per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto. I criteri di estrazione del campione latte basato su controllo documentale dei cedolini delle analisi latte viene stabilito con apposito verbale Arpea.

#### **29.4 Procedura “Gestione di casi particolari nell’ambito delle misure zootecniche nell’ambito del sostegno accoppiato” dalla campagna 2018**

Si allega (Allegato 1) la procedura per presentare Istanza nei casi di “Gestione di casi particolari nell’ambito delle misure zootecniche nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 campagna 2018 e seguenti”.

#### **29.5 Scadenze**

La scadenza per la presentazione della domanda integrativa latte viene definita con apposito atto annualmente (circolare Arpea).

La scadenza per la presentazione delle istanze relative ai passaggi aziendali di cui al paragrafo 3 della procedura “Gestione di casi particolari nell’ambito delle misure zootecniche nell’ambito del sostegno accoppiato” è fissata al 28 febbraio dell’anno seguente alla presentazione della domanda in modo da poter permettere all’Organismo Pagatore di addivenire in data utile, al numero dei capi ammissibili e alla conseguente definizione dei premi unitari stabiliti dal plafond di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato con DM 18 novembre 2014, n. 6513 e s.m.i.

La scadenza per la presentazione delle istanze relative alle rinunce di cui al paragrafo 5 della procedura “Gestione di casi particolari nell’ambito delle misure zootecniche nell’ambito del sostegno accoppiato” viene fissata annualmente con circolare Arpea.

**Ai fini del riconoscimento dei capi inerenti i passaggi aziendali** si precisa che la scadenza del 28 febbraio è valevole anche nel caso di:

- comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali);
- comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende).

Affinché possa essere presa in considerazione la richiesta di riconoscimento dei capi sul beneficiario è necessario avere inviato via pec tutta la documentazione necessaria all'istruttoria delle comunicazioni cambio beneficiario entro il termine del 28 febbraio.

### 30. PRODUZIONE CANAPA

Per la coltivazione della canapa ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli ordinari) e delle disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del reg. UE 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. UE 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno.

Nel caso in cui il tenore di canapa è superiore al limite di THC imposto dalla normativa si accende la seguente anomalia:

Codice	Valore	Descrizione	Descrizione della sanzione	Applicabilità					Penalità
				regime di pagamento	GRUPPO COLTURA	regime di intervento / tipo titoli	Applicabilità su regime di intervento titoli / sub regime	correggibile	
PU050		Particella coltivata a canapa con tenore di THC > 0,2%	Blocca la particella; accertato	Titolo iii;	600: titoli all'aiuto basati sulla superficie -	026		No	Si

### 31. DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (DAR)

Le Circolari AGEA ACIU.2015.275 del 03/06/2015, ACIU.2015.142 del 20/03/2015 paragrafo 12 e Agea Coord. Prot. n. 49227 del 08/06/2018 e s.m.i. oltre che le circolari Agea 99290, 99245 e 99473 del 20/12/2018 specificano i requisiti per l'assegnazione dei titoli a partire dalla riserva nazionale come stabiliti nei Reg. UE 1307/2013 art. 30, Reg. UE 639/2014 art. 28 e 49 e s.m.i..

Con la Circolare Agea Coord. Prot. n. 49227 del 08/06/2018, in seguito all'approvazione del DM 7 giugno 2018 n. 5465 per l'applicazione del Regolamento omnibus Reg. (UE) n. 2017/2393, sono state apportate delle modifiche ed effettuate delle precisazione per l'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale a partire dal 2018.

La Circolare Agea Prot. n. 99290 del 20/12/2018 consolida in un unico testo la disciplina del giovane agricoltore contenuta principalmente nelle circolari AGEA prot. n. 142 del 20 marzo 2015, prot. n. 427 del 29 settembre 2015, prot. n. 2506 del 16 maggio 2016, prot. n. 49227 e prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018, sostituendole integralmente per la materia giovane agricoltore.

La Circolare Agea Prot. n. 99245 del 20/12/2018 precisa le modalità di calcolo dei titoli per le Fattispecie C e D a partire dal 2018.

L'istruttoria delle domande di accesso alla riserva avviene in due fasi:

1. **istruttoria amministrativa:** verifica del possesso dei requisiti da parte del beneficiario per le fattispecie A – B – F – C1; tale verifica viene effettuata:
  - a) con controlli informatici sul 100% delle domanda di fattispecie A e B (da parte dell'OP e dell'OC) utilizzando i dati scaricati massivamente da AAEP, dal SIAN e dall'Anagrafe Agricola del Piemonte per individuare:
    - (Fattispecie A – Giovane Agricoltore) la data di insediamento del giovane, il ruolo del giovane, la data di presentazione della domanda unica con richiesta accesso alla riserva nazionale, la presenza di un ruolo del giovane in altre aziende agricole anche se cessate;
    - (Fattispecie B – Nuovo Agricoltore) la data di inizio attività agricola, la data di costituzione della società, i soci ed il relativo ruolo, la presenza di un ruolo dei soci in altre aziende agricole anche se cessate, la presentazione di una domanda o dichiarazione alla Pubblica Amministrazione (DU-PSR -Dichiarazioni vitivinicole- Estirpazione vigneti -Danni Fauna - UMA e comunque di tutti i procedimenti registrati in Anagrafe Agricola del Piemonte) dal 2008 in avanti da parte dell'azienda che ha fatto domanda di accesso alla riserva o da parte dei suoi soci.
  - b) con controllo del 100% dei documenti allegati alle domande di Fattispecie F e C1;
  - c) con controllo delle visure storiche e delle schede delle cariche presenti nel Registro delle Imprese per le aziende che hanno fatto domanda di accesso alla riserva Fattispecie A e B; tale controllo viene effettuato:
    - sul 100% delle persone giuridiche o società ovvero dei soggetti diversi da persone fisiche e ditte individuali;
    - sul 100% delle aziende ditte individuali il cui titolare, in base ai controlli informatici attuati

- utilizzando i dati contenuti nel sistema Piemonte “Attività economiche e produttive”, risulta esercitare delle cariche anche in altre società/persone giuridiche o ditte individuali con altra partita iva;
- sul 100% delle aziende ditte individuali che nell’anno campagna di richiesta accesso alla riserva come giovane non hanno richiesto il pagamento giovani di cui all’art. 50 del Reg. UE 1307/2013.
2. **istruttoria superfici** per l’individuazione della superficie ammissibile per l’assegnazione dei titoli da riserva da comunicare al Registro Titoli Nazionale:
- la superficie ammissibile all’assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale viene individuata attuando i controlli amministrativi definiti per l’istruttoria della domanda unica di pagamento e la determinazione delle superfici ammissibili al Regime di Pagamento di base – codice 026;
  - per la fattispecie C2, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie ammissibile sia situata in zona classificata montana ai sensi della Regolamentazione dell’Unione Europea sul FEASR (art. 32 Reg. UE 1305/2013);
  - per la fattispecie D, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie ammissibile sia situata in zone soggette a vincoli naturali e specifici ai sensi della Regolamentazione dell’Unione Europea sul FEASR (art. 32 Reg. UE 1305/2013); tale verifica è effettuata puntualmente verificando i PSR approvati di ciascuna Regione Italiana nel caso di superfici situate in Regioni diverse dal Piemonte, mentre non viene effettuata nel caso di superfici situate nella Regione Piemonte in quanto non sono state individuate zone rientranti in tale classificazione.

Requisiti verificati per tutte le Fattispecie informaticamente:

- a) età compresa tra i 18 anni (compiuti al momento della presentazione della domanda unica) ed i 65 anni nell’anno campagna; nel caso delle persone giuridiche/società la verifica è effettuata sul legale rappresentante che sottoscrive la domanda unica;
- b) limite minimo superficie ammissibile per l’assegnazione titoli dalla riserva:
  - fino alla Campagna 2017: 1 ettaro per le Fattispecie A – B;
  - dalla Campagna 2018: 1 ettaro per le Fattispecie A – B – C2 – D – F .

Requisiti verificati per la Fattispecie A:

- età del giovane  $\leq$  40 anni nell’anno campagna;
- l’insediamento del giovane è precedente o contestuale alla presentazione della domanda unica con richiesta di accesso alla riserva nazionale (data di insediamento = apertura/estensione partita iva agricola o ingresso in persona giuridica con potere di controllo);
- primo insediamento del giovane;
- insediamento del giovane nell’anno campagna di presentazione della DAR o nei 5 anni precedenti;
- il possesso da parte del giovane del potere di controllo sull’azienda che ha presentato DAR (i criteri per accertare il potere di controllo sono quelli indicati nelle circolari Agea Coord. Prot. n. 49227 del 08/06/2018 e n. 49231 del 08/06/2018 e s.m.i. e n. 99290 del 20/12/2018;

- il mantenimento, da parte del giovane, del potere di controllo sull'azienda che ha presentato DAR fino al termine dell'anno campagna;
- il giovane non ha fatto valere tale qualifica in altra società/ditta individuale e non è stato assegnatario di titoli dalla riserva nazionale come giovane o nuovo agricoltore.

Requisiti verificati per la Fattispecie B:

- inizio attività agricola a partire dal 2013 e non oltre due anni prima della presentazione della DAR (data inizio attività agricola = iscrizione INPS con coltivatore diretto etc o apertura/estensione partita iva agricola o costituzione società o estensione della partita iva all'attività agricola nel caso di società costituite per attività non agricola o, a partire dalla campagna 2018, in assenza di INPS e partita iva, prima domanda di contributo o dichiarazione presentata nell'ambito agricolo);
- le aziende richiedenti l'accesso alla riserva, i titolari e tutti i soci con potere di controllo non devono aver svolto attività agricola nei 5 anni precedenti la presentazione della DAR (assenza di presentazione di domande uniche, PSR, UMA, dichiarazioni vitivinicole, estirpazione vigneti, danni fauna, etc.). I criteri da utilizzare per verificare se un soggetto ha potere di controllo sono riportati nella Circolare Agea Coord. Prot. n. 49227 del 08/06/2018.

La domanda di accesso alla riserva, al termine delle istruttorie amministrative, potrà assumere gli stati:

- Validata da OPR: esito positivo istruttoria amministrativa.
- Validata da OPR con anomalie: esito positivo istruttoria amministrativa in presenza di anomalie che riducono la superficie ammissibile all'assegnazione dei titoli rispetto a quella richiesta a premio 026.
- Validata da OPR parzialmente: esito istruttoria positivo per alcune fattispecie e negativo per altre (nel caso di domanda di accesso alla riserva presentata per più di una fattispecie).
- Non Validata da OPR: esito negativo istruttoria amministrativa.

Se si ha esito positivo dell'OP (Validata da OPR o Validata da OPR con anomalie o Validata da OPR parzialmente), i titoli da riserva vengono assegnati solo se:

- il beneficiario è agricoltore attivo (verifica effettuata dal Registro Titoli);
- se l'esito dell'istruttoria OC è positiva;
- se la superficie ammissibile dell'anno campagna è:
  - prima della campagna 2018, maggiore o uguale ad 1 ettaro, nel caso delle Fattispecie A – B e, maggiore di 0 ettari, nel caso delle Fattispecie C1 – C2 – D – F;
  - a partire dalla campagna 2018, maggiore o uguale ad 1 ettaro, nel caso delle Fattispecie A – B – C2 – D – F e, maggiore di 0 ettari, nel caso della Fattispecie C1;
- in presenza di un portafoglio titoli del beneficiario senza titoli o con titoli con superficie abbinata minore della superficie ammissibile dell'anno campagna e/o con titoli che hanno valore minore di quello della riserva nazionale.

La Circolare AGEA.2016.42603 del 4 novembre 2016 e successivamente la Circolare AGEA Prot. n. 49227 del 08/06/2018 individuano i controlli previsti per le domande di accesso alla riserva Nazionale come da tabella seguente.

Controlli riserva nazionale
-----------------------------

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare – requisiti richiesti	Controllo eseguito da Organismo Pagatore	Controllo eseguito da AGEA – DU Coordinamento
A	Giovane agricoltore	a-Superficie determinata pari almeno ad 1 ettaro	SI	SI
		b) requisito anagrafico (età)	SI	NO
		c) ammissibilità superfici	SI	NO
		d) carica ricoperta (per le sole persone giuridiche)	SI	NO
		e) primo insediamento nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base	SI	SI
		f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	SI	SI
		G) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale Soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	SI	SI
		h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	NO	SI
B	Nuovo agricoltore	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	SI	SI
		b) requisito anagrafico (età)	SI	NO
		c) ammissibilità superfici	SI	NO
		d) verifica dell'anno di inizio dell'attività agricola	SI	SI
		d.1) verifica che il soggetto interessato non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura prima dell'anno civile 2013	SI	SI
		e) verifica che il soggetto abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola	SI	SI
		f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	SI	SI
		g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come nuovo agricoltore o giovane agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	SI	SI
		h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	NO	SI
		C	Abbandono di terre	a) requisito anagrafico (età)
b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	SI			SI
c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie D	SI			SI
d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	SI			SI

Controlli riserva nazionale				
Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare – requisiti richiesti	Controllo eseguito da Organismo Pagatore	Controllo eseguito da AGEA – DU Coordinamento
		e) verifica che la superficie non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	SI	SI
D	Compensazione di svantaggi specifici	a) requisito anagrafico (età)	SI	NO
		b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone FEASR)	SI	SI
		c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie C	SI	SI
		d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con la fattispecie C o D	SI	SI
		e) verifica che la superficie non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	SI	SI
E	Situazione di difficoltà (nel solo anno 2016)	a) Verifica presenza requisiti per la prima attribuzione dei titoli con riferimento al 15 maggio 2015 (circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni e prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	SI	NO
		b) accertamento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale	SI	NO
F	Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie	a) verifica fondatezza istanza e documentazione giustificativa	L'istruttoria è eseguito da Agea Coordinamento Ufficio Armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi Pagatori	

Le anomalie del sistema informatico RPU relative alle domanda accesso alla riserva nazionale negli anni campagna 2015 e 2016 (i controlli eseguiti da OC e scaricati tramite AGENT sono attivi solo dalla campagna 2016) sono le seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE	BLOCCANTE	FATTISPECIE	NOTE	Effetto
EC-RN	Estratta a campione per Riserva Nazionale	W	TUTTE	E' segnalazione che indica che la pratica è sottoposta a controllo a campione	Warning
RN039	Decurtazione superficie in seguito ad istruttoria ARPEA	W	TUTTE	Attiva a livello di particella/parcella Correggibile in domanda unica intervenendo su P36-2	Decurtazione della superficie accertata in istruttoria di una o più particelle/parcelle
RN040	Particella rinunciata totalmente in domanda unica	B	TUTTE	Non correggibile: particella/parcella rinunciata in domanda unica	superficie accertata in istruttoria della particella/parcella a zero

CODICE	DESCRIZIONE	BLOCCANTE	FATTISPECIE	NOTE	Effetto
RN041	Particella con rinuncia parziale in domanda unica	W	TUTTE	Non correggibile: particella/parcella rinunciata parzialmente in domanda unica	Particella/parcella ammissibile solo per la parte non rinunciata
RN042	Particella con anomalia bloccante su premio 026 in domanda unica	B	TUTTE	Correggibile se si risolvono le seguenti anomalie presenti in domanda unica: P25-4 / P30-1 / P30-6 / P36-1 / P55-2 / P55-3 / C10-1 / C36-1 / C55-2 / C55-3/ USFH-4 / PU050 / PU053 / P63-88 / C70-5 / P11-1,2,3,4,5,6,7,8,9 / P63-77 / P63-66 / PAS04 / PAS06 / PAS07 / PAS08 / PAS09 / PAS15 / PA-01 / PA-10 / PA-11	superficie accertata in istruttoria della particella a zero
RN043	Superficie totale accertata inferiore a 1 ettaro	B	SOLO A e B	Correggibile intervenendo su anomalie di domanda unica	superficie accertata in istruttoria totale della pratica = 0 Pratica respinta
RN045	Territoriale non confermato al momento dell'esito DAR	W	TUTTE	Segnalazione	Segnalazione
RN053	Particella richiesta NON risulta classificata come "Montagna"	B	SOLO C2	Non correggibile se la particella/parcella non è classificata come "montana"	superficie accertata in istruttoria della particella a zero
RN059	Particella con PU216 in domanda unica	W	TUTTE	Segnalazione	superficie gis della dar = superficie gis che scende in du e proveniente da registro vincoli
C80-1	WS - FASCICOLO NON PRESENTE PER IL SOGGETTO COMUNICATO	W	TUTTE	Segnalazione	Segnalazione
C81-1	WS - Soggetto Comunicato Appartenente ad Altro OP	W	TUTTE	Segnalazione	Segnalazione
C82-1	WS - PARTICELLA NON DICHIARATA NELLA CONSISTENZA TERRITORIALE	W	TUTTE	Segnalazione	Segnalazione
C83-1	WS - Associazione Prodotto-Intervento non Presente nella Matrice	W	TUTTE	Segnalazione	Segnalazione
GAC-1	Soggetto che ha richiesto l'ACCESSO al Regime per i	W	SOLO A	Segnalazione: istruttoria puntuale	Anomalia OC Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale

CODICE	DESCRIZIONE	BLOCCANTE	FATTISPECIE	NOTE	Effetto
	giovani agricoltori, co Domanda unica presso diversi Organismi pagatori.				
GIO-3	Assenza requisito insediamento e/o Ruolo nelle società.	W	SOLO A	Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica	Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica
GIO-4	Doppia richiesta di contributo del "giovane"	W	SOLO A	Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica	Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica
GIO 09	Non ammissione a finanziamento "Pagamento per i giovani agricoltori" art. 50 Reg. 1307/2013	W	SOLO A	Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica	Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica

Le anomalie presenti sulle domanda accesso alla riserva nazionale (DAR) dal sistema RPU (comprese anomalie di coordinamento provenienti da Agea) a partire dalla campagna 2017 sono le seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE	BLOCCANTE - WARNING	FATTISPECIE DAR	NOTE	Effetto
C80-1	WS - FASCICOLO NON PRESENTE PER IL SOGGETTO COMUNICATO	W	TUTTE	Segnalazione: in assenza di fascicolo i titoli da riserva non possono essere assegnati da Registro Titoli	Segnalazione: in assenza di fascicolo i titoli da riserva non possono essere assegnati da Registro Titoli
C81-1	WS - Soggetto Comunicato Appartenente ad Altro OP	W	TUTTE	Segnalazione	Segnalazione
GAC-1	Soggetto che ha richiesto l'ACCESSO al Regime per i giovani agricoltori, con Domanda unica presso diversi Organismi pagatori.	W	SOLO A	Segnalazione: istruttoria puntuale Organismo di Coordinamento	Anomalia OC Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale Organismo di Coordinamento
GIO 09	Non ammissione a finanziamento "Pagamento per i giovani agricoltori" art. 50 Reg. 1307/2013	W	SOLO A	Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica	Segnalazione: istruttoria amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica
GIO11	Controllo requisito giovane	W	SOLO A	Segnalazione: istruttoria	Segnalazione: istruttoria

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>BLOCCANTE - WARNING</b>	<b>FATTISPECIE DAR</b>	<b>NOTE</b>	<b>Effetto</b>
	agricoltore in istruttoria			amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica	amministrativa puntuale pagamento giovani di domanda unica
AGRIAT	Agricoltore non attivo	W	TUTTE	Segnalazione / in assenza del requisito di agricoltore attivo i titoli da riserva non vengono assegnati dal Registro titoli	Segnalazione / in assenza del requisito di agricoltore attivo i titoli da riserva non vengono assegnati dal Registro titoli
EC-RN	Estratta a campione per Riserva Nazionale	W	TUTTE	E' anomalia non bloccante presente sulla DAR che segnala le domande sottoposte a verifica a campione del fascicolo	Segnalazione: in esito ai controlli a campione possono essere accese su domanda unica delle anomalie che abbattano la superficie a zero
RN043	Superficie totale accertata inferiore a 1 ettaro	B	A/B/C2-/D/F	Correggibile intervenendo su anomalie di domanda unica	Mancata assegnazione titoli da riserva
RN053	Particella richiesta NON risulta classificata come "Montagna"	B	SOLO C2	Non correggibile se la particella/parcella non è classificata come "montana" in base alla Classificazione presente su Anagrafe Unica del Piemonte e Registro Vincoli	Superficie accertata in istruttoria della particella/parcella a zero
DAR-04	DAR- FATTISPECIE A GIOVANE AGRICOLTORE - SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA OC – Anomalia di Coordinamento	B	A	Anomalia OC non correggibile / blocca la pratica E' presente un'altra domanda di accesso alla riserva Fattispecie A fatta dallo stesso giovane	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta
DAR-06	DAR- FATTISPECIE B NUOVO AGRICOLTORE - SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA OC – Anomalia di Coordinamento	B	B	Anomalia OC non correggibile / blocca la pratica E' presente un'altra domanda di accesso alla riserva Fattispecie A fatta dallo stesso	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>BLOCCANTE - WARNING</b>	<b>FATTISPECIE DAR</b>	<b>NOTE</b>	<b>Effetto</b>
				nuovo agricoltore	
DBC-08	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVO AGRICOLTORE - tra OP diversi – Anomalia di Coordinamento	B	A/B	Anomalia OC non correggibile / blocca la pratica E' presente un'altra domanda di accesso alla riserva Fattispecie A/B fatta dallo stesso nuovo agricoltore o giovane	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta
DBC-09	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA - FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO) - tra OP diversi – Anomalia di Coordinamento	B	A/B	Anomalia OC non correggibile / blocca la pratica Ha già ricevuto l'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale come giovane o nuovo	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta
DXC-01	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 ETTARO – Anomalia di Coordinamento	B	A/B/C2- /D/F	Anomalia OC correggibile intervenendo su anomalie di domanda unica e richiedendo ad Arpea revisione anomalia OC / blocca la pratica	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta
DAC-05	REQUISITO PER INSEDIAMENTO GIOVANE AGRICOLTORE NON VERIFICATO - mancanza dati di fascicolo – Anomalia di Coordinamento	B	A	Anomalia OC correggibile aggiornando il fascicolo e richiedendo ad Agea/Arpea revisione anomalia OC / blocca la pratica	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta
DAC-07	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVO AGRICOLTORE - nell'ambito stesso OP – Anomalia di Coordinamento	B	A/B	Anomalia OC non correggibile / blocca la pratica	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>BLOCCANTE - WARNING</b>	<b>FATTISPECIE DAR</b>	<b>NOTE</b>	<b>Effetto</b>
DAC-08	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA - FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO) - nell'ambito stesso OP – Anomalia di Coordinamento	B	A/B	Anomalia OC non correggibile / blocca la pratica E' presente un'altra domanda di accesso alla riserva Fattispecie A/B fatta dallo stesso nuovo agricoltore o giovane	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta
DBC-04	REQUISITI PER VERIFICA ATTIVITA' AGRICOLA NON RISPETTATI – Anomalia di Coordinamento	B	A/B	Anomalia OC correggibile richiedendo ad Agea/Arpea revisione anomalia OC / blocca la pratica Inizio attività agricola prima del 2013 o di due anni dalla richiesta di accesso alla riserva Fatt B	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta
DBC-06	REQUISITO PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO DI BASE NON RISPETTATO – Anomalia di Coordinamento	B	A/B	Anomalia OC correggibile richiedendo ad Agea/Arpea revisione anomalia OC / blocca la pratica Inizio attività agricola dopo presentazione domanda di pagamento per Fattispecie A e B	DAR Non Validata - Anomalia OC pratica respinta
DCC-02	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ALLA FATTISPECIE C – Anomalia di Coordinamento	B	C	Anomalia OC non correggibile / Blocca la superficie Superficie non classificata come richiesto dalla Circolare Agea 49227 del 8/6/18 per la Fattispecie C	Superficie accertata 0
DXC-04	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA FATTISPECIE C/D (ALTRO RICHIEDENTE) –	B	C/D	Anomalia OC non correggibile / La superficie può essere assegnataria dei	Anomalia OC superficie/particella respinta

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>BLOCCANTE - WARNING</b>	<b>FATTISPECIE DAR</b>	<b>NOTE</b>	<b>Effetto</b>
	Anomalia di Coordinamento			titoli da riserva solo una volta per la fattispecie C o D	
DXC-05	SUPERFICIE GIA' UTILIZZATA PER ACCESSO ALLA RISERVA - FATTISPECIE C/D – Anomalia di Coordinamento	B	C/D	Anomalia OC non correggibile / Blocca la superficie Superficie già assegnataria di titoli da riserva in base alle Fattispecie C/D	Superficie accertata 0
DDC-02	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ALLA FATTISPECIE D – Anomalia di Coordinamento		D	Anomalia OC non correggibile / Blocca la superficie Superficie non classificata come richiesto dalla Circolare Agea 49227 del 8/6/18 per la Fattispecie D	Superficie accertata 0
RN - NOGIO	Mancanza di uno o più requisiti Giovane Agricoltore	B	A/B	Esito istruttoria amministrativa OP non correggibile a procedimento concluso	Anomalia OP pratica respinta / DAR Non Validata
RN - NONUOVO	Mancanza di uno o più requisiti Nuovo Agricoltore	B	A/B	Esito istruttoria amministrativa OP non correggibile a procedimento concluso	Anomalia OP pratica respinta / DAR Non Validata
RN - NOTIT	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA - FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO)	B	A/B	Esito istruttoria amministrativa OP non correggibile	Anomalia OP pratica respinta / DAR Non Validata
RN - DOPPIA	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVO AGRICOLTORE	B	A/B	Esito istruttoria amministrativa OP non correggibile a procedimento concluso	Anomalia OP pratica respinta / DAR Non Validata
RN-NOVALI	Procedimento di non validazione massiva OPR	W	tutte	Segnalazione per chiusura massiva DAR negative	Segnalazione per chiusura massiva DAR negative
RN-VALI	Procedimento di validazione massiva OPR	W	tutte	Segnalazione per chiusura massiva DAR positive	Segnalazione per chiusura massiva DAR positive

Le anomalie di Coordinamento possono essere risolte solo attraverso l'aggiornamento delle banche dati ufficiali che il SIAN consulta per l'effettuazione dei controlli amministrativi o in seguito a una richiesta puntuale di revisione dell'anomalia e di verifica dei requisiti.

Le anomalie OP relative al possesso dei requisiti per ciascuna fattispecie possono essere risolte solo richiedendo una revisione dell'esito istruttorio con l'invio di documentazione integrativa prima della chiusura del procedimento/campagna.

Al fine di individuare in modo certo e definitivo la superficie ammissibile per la quale si potrà procedere all'assegnazione dei titoli da riserva, i soggetti beneficiari sono tenuti a risolvere eventuali anomalie presenti sulla propria domanda unica di pagamento entro e non oltre il termine che verrà stabilito da Arpea e opportunamente comunicato anche per il tramite dei CAA. Scaduto il termine comunicato per la risoluzione delle anomalie, Arpea procederà se del caso con la conferma territoriale d'ufficio.

I diritti all'aiuto assegnati dalla riserva possono essere trasferiti nel corso della campagna successiva a quella di assegnazione, ma solo successivamente alla validazione della domanda di accesso da parte dell'Organismo Pagatore e comunque sempre sotto la responsabilità del soggetto richiedente l'accesso alla riserva nel caso in cui intervengano controlli da parte di Agea Coordinamento o dell'OP che determinino una variazione dei diritti assegnati.

Ulteriori specifici controlli potranno essere definiti in collaborazione tra Arpea ed Agea Coordinamento.

### **32. RIFERIMENTI NORMATIVI E ALLEGATI**

Allegato 1: procedura per presentare Istanza nei casi di "Gestione di casi particolari nell'ambito delle misure zootecniche nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 campagna 2018 e seguenti".

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><i>Allegato 1 istruzioni operative n.3 del 2019</i></p> <p><i>Area Valutazione tecnica e controlli</i></p> <p><i>Ufficio FEAGA</i> <i>Premi accoppiati</i></p>	<p><i>Pag. 1 di 11</i></p>
---	---	----------------------------

**Gestione di casi particolari nell'ambito delle misure zootecniche  
nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n.  
1307/2013 campagna 2018 e seguenti**

<b>Sommario</b>	
1. Premesse .....	2
2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia.....	2
3. Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali .....	3
4. Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura .....	6
5. Premio macellazione (315-316-317-318-319).....	6
6. Caricamento sul SIAN delle analisi latte nel caso di cambio beneficiario .....	7
7. Allegati .....	7

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p align="center"><b>Allegato 1 istruzioni operative n.3 del 2019</b></p> <p align="center">Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p align="center"><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p align="right">Pag. 2 di 11</p>
---	---	-----------------------------------

## 1. Premesse

La seguente procedura è applicabile sui premi accoppiati art. 52 del Regolamento (UE) 1307/2013 relativamente ai premi zootecnici nel caso di segnalazione da parte di beneficiari o di CAA inviata con richiesta tramite PEC o, comunque, con comunicazione protocollata.

## 2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia

Si riporta in breve l'elenco dei premi desumibili dalla normativa di riferimento:

AIUTO ACCOCCIATO FACOLTATIVO ZOOTECNIA	Codice Intervento	Intervento/PREMIO
Settore zootecnia bovina da latte	310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)
Settore zootecnia bovina da latte	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4)
Settore zootecnia bovina da latte	312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)
Settore zootecnia bovina da carne	313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)
Settore zootecnia bovina da carne	314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3)
Settore zootecnia bovina da carne	322	VACCHE NUTRICI <b>NON</b> ISCRITTE NEI LIBRI GENEALOGICI O NEL REGISTRO ANAGRAFICO E APPARTENENTI AD ALLEVAMENTI NON ISCRITTI NELLA BDN COME ALLEVAMENTI DA LATTE (ART. 21, COMMA 5).
Bovini macellati	315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 4)
Bovini macellati	316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5)
Bovini macellati	317	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21, COMMA 5)
Bovini macellati	318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21, COMMA 5)
Bovini macellati	319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21, COMMA 5)
Settore zootecnia ovi-caprina:	320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2)
Settore zootecnia ovi-caprina:	321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6)

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><i>Allegato 1 istruzioni operative n.3 del 2019</i></p> <p><i>Area Valutazione tecnica e controlli</i></p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 3 di 11</p>
---	---	---------------------

### **3. Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali**

Nel presente paragrafo vengono definite le modalità di corresponsione dei premi zootecnici nei casi di cessione aziendale (successione, conferimento d'azienda, successione anticipata, fusione, cessione di ramo aziendale) con continuità di gestione di un allevamento fra soggetto cedente e cessionario. Le fatture di vendita non possono sostituire un atto di cessione aziendale e comunque non possono essere esaustive per quanto riguarda l'effettiva cessione dell'intera unità di produzione.

La continuità aziendale viene riconosciuta se vi è continuità temporale, accertata tramite i dati inseriti nella Banca Dati Nazionale tra la chiusura della stalla in capo al cedente e l'apertura della stessa in capo al cessionario.

Vengono individuati essenzialmente i seguenti casi esemplificati qui di seguito:

**CASO 1 Caso in cui NON è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) e il cessionario ha presentato domanda**

Nell'ipotesi in cui il soggetto cedente abbia cessato l'attività nel corso della campagna, ma prima della scadenza della presentazione della domanda unica di pagamento e che, pertanto, la domanda venga presentata esclusivamente dal cessionario, ARPEA procede a riconoscere a quest'ultimo tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen– 31 dic dell'anno campagna.

Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.

#### **Esempio 1**

Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 04/03/2018. (soggetto cedente)

Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 04/03/2018 e presenta domanda unica 2018. (soggetto cessionario)

Al Signor Verdi vengono riconosciuti i capi del Sign Rossi, oltre che ai propri.

Ai capi macellati vengono riconosciuti i sei mesi o dodici mesi (premio 316) di detenzione minima se vi è continuità aziendale.

**CASO 2 Caso in cui NON è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) e il cedente ha presentato domanda.**

Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività, ARPEA procede a riconoscere al soggetto cedente tutti i capi che rispondono ai requisiti di ammissibilità a partire dal 1 gen sino al momento di chiusura della stalla.

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.3 del 2019</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 4 di 11</p>
---	--	---------------------

Nessun capo che raggiunga i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso fra la data di chiusura della stalla e il 31 dicembre dell'anno di campagna può essere riconosciuto ne' al soggetto cedente, ne' al cessionario. Il riconoscimento è negato al soggetto cedente in quanto non più titolare della stalla (e non esercitante attività agricola) e al soggetto cessionario in quanto non titolare di domanda unica per l'anno in corso.

### **Esempio 2**

Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 01/09/2018 e ha presentato domanda unica 2018.

Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2018.

Al Signor Rossi vengono riconosciuti i propri capi dal 01/01 al 01/09. Se avesse presentato una comunicazione di cambio beneficiario avrebbe diretto a tutti i capi dal 1/01 al 31/12 dell'anno campagna.

### **Premio macellazione**

Per la campagna 2019 il Sign. Verdi può presentare istanza caso 2, presentando la documentazione giustificativa del passaggio aziendale avvenuto nel 2018 pur non avendo fatto nella campagna 2018 la comunicazione cambio beneficiario, per vedersi riconosciuti i capi sul premio macellazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019. In assenza dell'istanza i capi scaricati da BDN E PAGABILI sul premio macellazione saranno quelli macellati dal 01/03/2019.

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario abbia presentato domanda unica di pagamento nell'anno campagna successivo al passaggio aziendale, richiedendo il premio macellazione sulla medesima stalla condotta in precedenza dal cedente, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando retroattivamente i mesi di permanenza del capo nella stalla antecedenti al 1 gen dell'anno campagna successivo al passaggio aziendale .

### **Esempio 3**

Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 31/12/2017.

Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/01/2018 e presenta domanda unica 2018.

Al Signor Verdi, **solo se presenta istanza di riesame caso 2 per la campagna 2018**, vengono riconosciuti i propri capi dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

Per quanto riguarda il premio macellazione viene riconosciuto il periodo minimo di detenzione dei 6 o 12 mesi sommando i periodi di detenzione dei capi presso il Signor Rossi e il Signor Verdi.

**CASO 3 Caso in cui è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).**

*Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività ma sia stata presentata comunicazione, entro i termini definiti, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali), ARPEA*

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.3 del 2019</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 5 di 11</p>
---	--	---------------------

procede a riconoscere tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen– 31 dic dell'anno campagna.

Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.

#### **Esempio 4**

Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 01/09/2018 e ha presentato domanda unica 2018 e, in seguito, la comunicazione di cambio beneficiari in favore del Sign. Verdi.

Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2018.

Al Signor Verdi vengono riconosciuti i propri capi dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

**Per l'istruttoria dei casi definiti sopra (caso 1-2-3) è necessario che il beneficiario o il CAA mandatario rispetti la seguente procedura.**

L'istanza viene presentata dal beneficiario che prende il premio:

nel caso 1 : è il beneficiario che ha presentato domanda unica, cessionario dei capi.

nel caso 3 : è il nuovo beneficiario subentrante.

Ogni CAA, oppure beneficiario in proprio, deve fare pervenire tramite PEC all'Ufficio competente una comunicazione con le seguenti caratteristiche:

**OGGETTO: PASSAGGIO AZIENDALE: CUA** \_\_\_\_\_ **E DENOMINAZIONE** \_\_\_\_\_

Il CAA, oppure il beneficiario in proprio, oppure il beneficiario anche senza il tramite del CAA deve allegare:

- la documentazione giustificativa del passaggio (ad esempio atto del notaio di vendita/fusione, certificato di morte etc) che comprovi il diritto di ricongiungimento del periodo al fine del riconoscimento dei capi sia sul cedente sia sul cessionario;

- Modello Allegato 1: "Richiesta istanza passaggio aziendale" compilato;

Si ricorda, inoltre, di includere nel corpo della comunicazione i riferimenti e recapiti telefonici e mail del referente per l'istanza presso il CAA, oppure del beneficiario in proprio.

#### **Nota bene: capi macellati**

Nel caso del premio macellazione (315-316-317-318-319) il metodo BDN estrae i capi che sono stati detenuti nella stalla del beneficiario almeno 6 mesi per il premio 315-317-318-319 e almeno 12 mesi per il premio 316.

Se la stalla è passata al cessionario il 01/01, i capi ammissibili estratti da BDN, ad esempio sul 315, saranno i macellati dopo il 01/07. Se la stalla è stata è passata al cessionario dal 01/02 i capi ammissibili estratti da BDN, ad esempio sul 315, saranno i macellati dopo il 01/08 e così via.

**Pertanto, se la stalla è stata aperta nell'anno di campagna, è indispensabile presentare istanza di passaggio aziendale affinché possano essere pagati i capi sul cessionario, ancorché il passaggio sia stato fatto nell'anno di presentazione della domanda unica, in modo da mettere in condizione l'Amministrazione di poter effettuare l'istruttoria.**

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.3 del 2019</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 6 di 11</p>
---	--	---------------------

**Nota 2:** Se l'istanza riguarda il CASO 3, l'Ufficio Zootecnia può avvalersi della documentazione già inviata all'Ufficio competente per l'istruttoria delle "Comunicazioni cambio beneficiario" ai sensi dell'art 4 reg. 640-2014 e art. 8 reg. 809-2014. Tuttavia, è preferibile che il beneficiario, anche attraverso il CAA, invii il Modello "Richiesta istanza passaggio aziendale".

**Nel caso in cui il beneficiario voglia vedersi riconosciuti i capi sia del cedente che del cessionario del passaggio aziendale e la casistica sia ascrivibile al CASO 3, i termini di presentazione della "Comunicazione cambio beneficiario", ai sensi dell'art 4 reg. 640-2014 e art. 8 reg. 809-2014, sono anticipati rispetto alla data stabilita dalla Circolare di Presentazione della domanda unica (9 giugno dell'anno successivo all'anno campagna) e coincidono con i termini di presentazione dell'istanza "Passaggio aziendale" di cui alla presente procedura.**

#### Calcolo del premio

Al termine dell'istruttoria i capi ricongiunti saranno soggetti ai controlli di ammissibilità massivi (es: capi doppi, calcolo delle 3 UBA minime, rispetto dei tempistiche di registrazione), i quali potranno determinare un esito aziendale negativo che compromette l'ammissibilità dei capi desunti dalla BDN sia del cedente sia del cessionario. Il beneficiario si assume la responsabilità di tale esito nel momento in cui fa richieste di istanza di ricongiungimento dei capi.

#### **4. Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura**

##### **Premio Macellazione – etichettatura (premio 318).**

Nel caso in cui un beneficiario, nel corso dell'anno relativamente al quale richiede il premio, decida di modificare la propria adesione passando da un Consorzio di etichettatura ad un altro in modo consecutivo (ad esempio cessazione dal consorzio "x" in data 1 marzo e adesione al nuovo consorzio "y" in data 2 marzo), dal momento che nulla è specificato al riguardo nel DM 6513 del 18/11/2014 e dal momento che in tal modo intende procedere Agea Coordinamento, si stabilisce tale regola:

Se l'adesione a due consorzi è continuativa, i capi macellati durante i sei mesi successivi alla data di iscrizione al secondo consorzio, si ritengono eleggibili a premio 318.

Il requisito dei sei mesi si ritiene rispettato anche se per una parte il beneficiario ha aderito ad un consorzio e per la seconda parte ad un altro; questo in quanto entrambi i disciplinari che dovranno essere rispettati dal beneficiario hanno dei requisiti minimi previsti dal DM 6513 del 18/11/2014.

**Per questa casistica non è necessario fare segnalazioni all'OP.**

#### **5. Premio macellazione (315-316-317-318-319)**

Il premio macellazione viene **prioritariamente pagato al detentore dell'allevamento** e in assenza della richiesta a premio del detentore viene pagato al proprietario dell'allevamento.

Il detentore può tuttavia rinunciare al premio in favore del proprietario.

Ogni CAA regionale/nazionale del detentore che rinuncia al premio macellazione, deve fare pervenire via mail inviata all'Ufficio preposto un unico file excell riportante le seguenti informazioni:

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><i>Allegato 1 istruzioni operative n.3 del 2019</i></p> <p><i>Area Valutazione tecnica e controlli</i></p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 7 di 11</p>
---	---	---------------------

- *cuaa detentore rinunciataro*
- *denominazione detentore rinunciataro*
- *codice azienda zootecnica*
- **soltanto nel caso in cui non si tratti della totalità della stalla:** *elenco dei capi (con dettaglio del marchi auricolari) oggetto della rinuncia.*
- *cuaa proprietario a cui verrà pagato il premio*
- *denominazione proprietario a cui verrà pagato il premio*

*Inoltre, è necessario che le stesse informazioni del file excel vengano rese in formato pdf e inviate via pec al seguente indirizzo Arpea:*

*protocollo@cert.arpea.piemonte.it*

*con:*

**OGGETTO: RINUNCIA PREMIO MACELLAZIONE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO: CUA** \_\_\_\_\_

*Il file pdf riepilogativo dovrà essere accompagnato da “dichiarazione di rinuncia” opportunamente compilata (Allegato 2) dal beneficiario detentore della stalla, resa sotto forma di atto notorio con allegata la carta di identità del dichiarante.*

*La dichiarazione di rinuncia del detentore deve essere presentata obbligatoriamente in quando l’indicazione sul file excell della rinuncia non ha alcuna validità e non verrà presa in carico dall’Ufficio competente se la dichiarazione di rinuncia non è stata consegnata nei termini previsti.*

#### **6. Caricamento sul SIAN delle analisi latte nel caso di cambio beneficiario**

*Se, per l’azienda richiedente premi zootecnici, fosse stata effettuata una comunicazione di cambio beneficiario ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali), e la stessa si trovasse in stato “validato” da Arpea, l’operatore dovrà caricare le analisi del latte sul nuovo beneficiario, in quanto l’applicativo del SIAN relativo alla “domanda integrativa per vacche da latte” non permette l’inserimento dei dati su fascicoli cessati.*

#### **7. Allegati**

*Allegato 1 “Modello richiesta istanza passaggi aziendali”*

*Allegato 2 “Dichiarazione di rinuncia”*

**Allegato 1 - modello Richiesta Istanza Passaggi Aziendali**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ richiede istanza per conto del beneficiario \_\_\_\_\_  
CUAA \_\_\_\_\_, ID domanda \_\_\_\_\_

Sui seguenti premi:

Premio \_\_\_ codice stalla \_\_\_\_\_

Premio \_\_\_ codice stalla \_\_\_\_\_

Premio \_\_\_ codice stalla \_\_\_\_\_

Il cessionario ha presentato "domanda integrativa latte" : *indicare si o no (oppure : se la domanda integrativa non è stata ancora compilata ma il beneficiario ha intenzione di trasmetterla, bisogna scrivere "ancora da trasmettere"; se la domanda integrativa non è stata ancora compilata e il beneficiario non ha intenzione di trasmetterla, bisogna scrivere "non intenzionato a presentarla");*

Il cessionario ha la stalla \_\_\_ in montagna: **indicare si o no**

Si dichiara che il beneficiario è aderente a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (art. 21, comma 9). E' iscritto da \_\_\_ *inserire le date* \_\_\_\_\_ al \_\_\_ *inserire le date* \_\_\_\_\_ al Consorzio \_\_\_ (*inserire il nome*) \_\_\_\_\_.

**Indicare:**

<b>numero domanda</b>	<b>CUAA intestatario domanda (se il passaggio è avvenuto dopo il 15 maggio indicare il beneficiario che ha presentato la domanda iniziale)</b>	<b>CUAA CEDENTE</b>	<b>CUAA CESSIONARIO</b>

Tipo di passaggio: \_\_\_\_\_ (fusione, cessione di ramo d'azienda, successione anticipata , vendita totale, etc)

Documentazione giustificativa del passaggio : tipo di atto e data

Data del passaggio (momento in cui la stalla è stata ceduta):

Caso (1-2-3): *inserire la casistica (caso 1 -2 -3)*

Se è caso 3, E' stata effettuata la comunicazione cambio beneficiario?(SI/NO) \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

Il/la richiedente \_\_\_\_\_

(firma per esteso e leggibile)

**Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) e, in particolare, che:**

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea. Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti - Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione; Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione; Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo [dpo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:dpo@cert.arpea.piemonte.it);
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it). Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Data, \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

**Allegato 2 - Dichiarazione di rinuncia**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

(cognome)

(nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

titolare dell'azienda \_\_\_\_\_  
(denominazione azienda)

CUAA \_\_\_\_\_  
(cuaa)

Proprietario della stalla \_\_\_\_\_  
(indicare codice stalla)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

**DICHIARA**

In qualità di proprietario della stalla \_\_\_\_\_ (inserire codice stalla), di voler rinunciare al premio "Macellazione" art.52 del Regolamento 1307/2013 (interventi 315-316-317-318-319) richiesto in domanda unica campagna \_\_\_\_\_ (inserire anno campagna ) sul codice stalla \_\_\_\_\_ (inserire codice stalla), in favore dell'azienda \_\_\_\_\_ (denominazione azienda), CUAA \_\_\_\_\_ (inserire il CUAA dell'azienda).

Che i capi oggetto della rinuncia del premio sono i seguenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

Il/la dichiarante \_\_\_\_\_

(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata.

**Allegare copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.**

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il dichiarante sarà denunciato all'Autorità giudiziaria.

**Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) e, in particolare, che:**

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea. Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti - Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione; Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione; Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo [dpo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:dpo@cert.arpea.piemonte.it);
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it). Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Data, \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_